

## Legenda

\* il testo nero è il diritto d'autore non modificato, come era valido già prima della legge derogatoria.

\* ~~H-testo-barrato~~ è il testo non più in vigore a partire dalla legge derogatoria.

- **Il testo bordeaux** è il testo nuovo che è stato inserito con la legge derogatoria.

La traduzione in italiano del testo di legge tedesco è a cura di Pamela Bini, Maja Farina, Francesca Ferrando, Angelo Fracchia, Roberta Gado Wiener, Silvia Nerini, Daniela Nosari.

# Legge tedesca sul diritto d'autore e sui diritti connessi

## PARTE 1

### DIRITTO D'AUTORE

#### Capitolo 1

##### Norme generali

###### § 1

Sono protetti, ai sensi di questa legge, gli autori di opere letterarie, scientifiche e artistiche, così come le opere stesse.

#### Capitolo

2

##### L'opera

###### § 2 Opere protette

(1) In particolare, fanno parte delle opere letterarie, scientifiche ed artistiche tutelate:

1. le opere di carattere letterario, in forma tanto scritta quanto orale, e i programmi per elaboratore;
2. le opere e le composizioni musicali;
3. le opere pantomimiche, incluse le opere di danza e le opere coreografiche;
4. le opere delle arti figurative, incluse le opere dell'architettura, delle arti applicate e gli abbozzi di tali opere;
5. le opere fotografiche, incluse le opere realizzate con procedimenti analoghi a quelli della fotografia;
6. le opere cinematografiche, incluse le opere realizzate con procedimenti analoghi a quelli dell'arte cinematografica;
7. le rappresentazioni a carattere scientifico o tecnico come disegni, progetti, mappe, schizzi, tabelle e rappresentazioni plastiche.

(2) Sono considerate opere ai sensi di questa legge solo le opere dell'ingegno di carattere creativo.

###### § 3 Elaborazioni

Le traduzioni ed altre elaborazioni di un'opera che rappresentano opere dell'ingegno di carattere creativo dell'elaboratore sono protette come opere autonome, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria. Una semplice elaborazione non sostanziale di un'opera musicale non protetta non viene tutelata come opera autonoma.

###### § 4 Raccolte e banche dati

(1) Raccolte di opere, di dati o di altri elementi indipendenti che, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale dell'autore, vengono protette al pari di opere autonome, senza pregiudizio dei diritti d'autore eventualmente esistenti sui singoli elementi, o i diritti connessi.

(2) E' considerata una banca dati ai sensi di questa legge una raccolta i cui elementi siano disposti secondo criteri sistematici o metodici e siano accessibili individualmente mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Il programma per elaboratore (§ 69a) utilizzato per creare tale banca dati e per permettere l'accesso agli elementi della stessa non costituisce parte integrante della banca dati.

### **§ 5 Atti ufficiali**

(1) Leggi, ordinanze, decreti e avvisi ufficiali, così come verdetti e linee guida per verdetti stilati in via ufficiale, non godono di alcuna tutela sotto il profilo del diritto d'autore.

(2) Ciò vale anche per altri atti ufficiali pubblicati nell'interesse delle istituzioni per informare la comunità, con la limitazione derivante dall'obbligo di applicare le disposizioni sul divieto di modifica e sull'indicazione delle fonti illustrate al § 62, commi 1-3, e al § 63, commi 1 e 2.

(3) Il diritto d'autore sulle opere normative private non viene modificato dai commi 1 e 2 nel caso in cui leggi, ordinanze, decreti o avvisi ufficiali facciano loro riferimento senza riportarne il contenuto. In questo caso l'autore è tenuto ad accordare a ogni editore, a condizioni ragionevoli, i diritti di riproduzione e distribuzione. Nel caso in cui sia un terzo il possessore dei diritti esclusivi di riproduzione e distribuzione, questi è tenuto a cedere i diritti di utilizzazione previsti dal periodo 2.

### **§ 6 Opere pubblicate e riprodotte**

(1) Un'opera è da ritenersi pubblicata una volta che sia stata messa a disposizione del pubblico con il consenso dell'avente diritto.

(2) Un'opera è da ritenersi riprodotta quando, con il consenso dell'avente diritto, dopo la loro realizzazione le copie della riproduzione vengono offerte in numero sufficiente al pubblico o vengono messe in circolazione. Un'opera delle arti figurative è da ritenersi riprodotta anche quando, con il consenso dell'avente diritto, l'originale o una copia dell'opera viene messa a disposizione del pubblico in modo duraturo.

## **Capitolo**

**3**

## **L'autore**

### **§ 7 L'autore**

Per autore si intende il creatore dell'opera.

### **§ 8 Coautori**

(1) Se più persone hanno partecipato alla creazione collettiva di un'opera, e non è possibile valutarne i singoli contributi alla creazione, essi sono da considerarsi coautori dell'opera.

(2) Il diritto di pubblicazione e di utilizzazione dell'opera spetta in comune a tutti i coautori. Sono ammesse modifiche dell'opera solo con il consenso dei coautori. Un coautore non può tuttavia negare il proprio consenso alla pubblicazione, all'utilizzazione o alla modifica arbitrariamente ed in violazione del principio di correttezza. Ogni coautore può far valere i propri diritti derivanti da violazioni del diritto d'autore comune; dagli altri coautori, tuttavia, può pretendere solo prestazioni.

(3) In mancanza di accordi diversi tra i coautori stessi, i proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera spettano ai coautori sulla base del contributo da loro prestato alla creazione dell'opera.

(4) Un coautore può rinunciare alla propria quota di partecipazione sui diritti di utilizzazione (§ 15). La rinuncia deve essere resa nota agli altri coautori. Con tale dichiarazione accresce la partecipazione degli altri coautori ai diritti in questione.

### **§ 9 Autori di opere collettive**

Se più autori hanno riunito le loro opere ai fini di un utilizzo in comune, ognuno può pretendere dagli altri il consenso alla pubblicazione, all'utilizzazione e alle modifiche delle opere riunite, nel caso in cui il consenso possa essere preteso dagli altri nell'osservanza dei principi di correttezza e ragionevolezza.

### **§ 10 Supposizione della paternità dell'opera**

(1) E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è indicato come tale, nelle forme d'uso, sulle copie di un'opera riprodotta oppure sull'originale di un'opera delle arti figurative. Ciò vale anche per uno

pseudonimo, un nome d'arte, una sigla o un segno convenzionale conosciuti come equivalenti al vero nome dell'autore.

(2) Nel caso in cui l'autore non sia indicato secondo i modi descritti al comma 1, si presuppone che sia autorizzato a far valere i diritti d'autore il soggetto indicato sulle copie dell'opera come curatore. Nel caso in cui non compaia l'indicazione di un curatore, si presuppone che il godimento dei diritti spetti all'editore.

## **Capitolo 4**

### **Contenuto del diritto d'autore**

#### **SOTTOCAPITOLO 1**

##### **NORME GENERALI**

##### **§ 11**

Il diritto d'autore protegge l'ingegno e la creatività espressi dall'autore nella sua opera e tutela l'autore relativamente allo sfruttamento dell'opera. Allo stesso tempo esso intende garantirgli un equo compenso nel caso di utilizzazione dell'opera.

#### **SOTTOCAPITOLO 2**

##### **DIRITTO MORALE D'AUTORE**

##### **§ 12 Diritto di pubblicazione**

(1) L'autore ha il diritto di stabilire se e come la sua opera debba essere pubblicata.

(2) L'autore può rifiutarsi di rendere pubblico o descrivere il contenuto della sua opera finché l'opera o il suo contenuto essenziale o una descrizione di questi non siano stati pubblicati con la sua approvazione.

##### **§ 13 Riconoscimento della paternità dell'opera**

L'autore ha il diritto di riconoscere la propria paternità dell'opera. Questi può stabilire se l'opera debba essere munita di un'indicazione dell'autore e quale denominazione sia da utilizzarsi.

##### **§ 14 Alterazione dell'opera**

L'autore ha il diritto di vietare alterazioni o altri danni che, arrecati alla sua opera, potrebbero pregiudicare i suoi fondati interessi intellettuali o morali sull'opera stessa.

#### **SOTTOCAPITOLO 3**

##### **DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA**

##### **§ 15 Norme generali**

(1) L'autore detiene il diritto esclusivo di utilizzare economicamente la sua opera. Tale diritto comprende in particolare:

1. il diritto di riproduzione (§ 16),
2. il diritto di distribuzione (§ 17),
3. il diritto di esposizione (§ 18).

(2) L'autore detiene inoltre il diritto esclusivo di riprodurre pubblicamente la sua opera, in forma astratta (diritto di pubblica riproduzione). Il diritto comprende in particolare:

- ~~1. il diritto di esecuzione, il diritto di rappresentazione e il diritto di proiezione (§ 19),~~
- ~~2. il diritto di trasmissione (§ 20),~~
- ~~3. il diritto di riproduzione tramite supporti visivi o sonori (§ 21),~~
- ~~4. il diritto di riproduzione di trasmissioni radiofoniche (§ 22).~~

1. il diritto di esecuzione, il diritto di rappresentazione e il diritto di proiezione (§ 19),
2. il diritto di messa a disposizione dell'opera (§ 19a),
3. il diritto di trasmissione (§ 20),
4. il diritto di riproduzione tramite supporti visivi o sonori (§ 21),
5. il diritto di riproduzione di trasmissioni radiofoniche e di messa a disposizione dell'opera (§ 22).

(3) La riproduzione di un'opera è da considerarsi pubblica quando è destinata a più persone, a meno che la cerchia di queste persone sia chiaramente ristretta e queste siano legate tra loro da relazioni personali reciproche oppure siano legate all'organizzatore da una relazione personale: **componenti del pubblico. Al pubblico appartiene ogni persona che non è legata da relazioni personali a colui che utilizza l'opera o alle altre persone a cui l'opera viene resa visibile, udibile e accessibile in forma astratta.**

### **§ 16 Diritto di riproduzione**

(1) Il diritto di riproduzione consiste nel diritto di produrre copie dell'opera, **per un periodo limitato oppure in modo durevole**, con qualsiasi metodo e in qualsiasi numero.

(2) Si considera riproduzione anche la registrazione dell'opera su supporti atti a restituire in modo ripetibile sequenze d'immagini o di suoni (supporti visivi o sonori), sia che si tratti della registrazione di una riproduzione dell'opera su di un supporto visivo o sonoro, sia che si tratti della registrazione dell'opera da un supporto ad un altro.

### **§ 17 Diritto di distribuzione**

(1) Il diritto di distribuzione consiste nel diritto di offrire al pubblico, o di mettere in circolazione in pubblico, l'originale o copie dell'opera.

(2) E' autorizzata l'ulteriore distribuzione dell'opera, con eccezione del noleggio, nel caso in cui l'originale oppure copie dell'opera siano stati messi in circolazione ai fini della vendita, con il consenso dell'avente diritto alla distribuzione, nel territorio dell'Unione Europea o di un altro stato firmatario dell'Accordo sullo spazio economico europeo.

(3) Per noleggio, ai sensi di questa legge, s'intende la cessione in uso limitata nel tempo e mirante in via diretta o indiretta a scopi di lucro. Non è però da ritenersi noleggio la cessione di originali o copie

1. di costruzioni e opere delle arti applicate o
2. nell'ambito di un rapporto di lavoro o di servizio, allo scopo esclusivo di utilizzarli per adempiere a obblighi derivanti dal rapporto di lavoro o di servizio.

### **§ 18 Diritto di esposizione**

Il diritto di esposizione è il diritto di mettere in mostra al pubblico l'originale o copie di un'opera delle arti figurative ancora inedita o di un'opera fotografica inedita.

### **§ 19 Diritto di esecuzione, di rappresentazione e di proiezione**

(1) Il diritto di esecuzione consiste nel diritto di far ascoltare al pubblico un'opera di carattere letterario mediante una recita personale.

(2) Il diritto di rappresentazione consiste nel diritto di far ascoltare al pubblico un'opera musicale mediante un'esecuzione personale oppure di rappresentare un'opera in pubblico in forma teatrale.

(3) Il diritto di esecuzione e di rappresentazione comprendono il diritto di rendere visibili e udibili al pubblico le esecuzioni e rappresentazioni fuori dal locale in cui ha luogo la recita personale, per mezzo di schermi, altoparlanti o dispositivi tecnici analoghi.

(4) Il diritto di proiezione consiste nel diritto di rendere visibile e udibile al pubblico un'opera delle arti figurative, un'opera fotografica, un'opera cinematografica o rappresentazioni a carattere scientifico o tecnico per mezzo di dispositivi tecnici. Il diritto di proiezione non comprende il diritto di rendere visibile e udibile al pubblico tali opere tramite trasmissione radiofonica **o tramite messa a disposizione dell'opera** (§ 22).

### **§ 19a Diritto di messa a disposizione dell'opera**

**Il diritto di mettere l'opera a disposizione del pubblico consiste nel diritto di rendere l'opera accessibile su filo o via etere in modo tale che possa raggiungere il pubblico in luoghi e tempi da loro prescelti.**

### **§ 20 Diritto di trasmissione**

Il diritto di trasmissione consiste nel diritto di rendere accessibile l'opera al pubblico per via radiofonica, televisiva, satellitare, via cavo o con mezzi tecnici analoghi.

## **§ 20a Trasmissione via satellite in Europa**

(1) Nel caso in cui una trasmissione via satellite avvenga entro il territorio di uno stato membro dell'Unione Europea o di uno stato firmatario dell'Accordo sullo spazio economico europeo, tale trasmissione si considera avvenuta esclusivamente in detto stato membro o stato firmatario.

(2) Nel caso in cui una trasmissione via satellite venga trasmessa nel territorio di uno stato che non è né membro dell'Unione Europea né firmatario dell'Accordo sullo spazio economico europeo, e nel quale non è garantito il livello di protezione del diritto alla trasmissione via satellite previsto nel capitolo II della Direttiva 93/83/CEE del Consiglio europeo del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (ABI. EG Nr. L 248 p.15), la trasmissione è da ritenersi avvenuta nello stato membro o stato firmatario:

1. in cui si trova la stazione radio terrestre dalla quale vengono trasmessi i segnali portatori di programmi al satellite, oppure
2. in cui ha la sede l'impresa trasmittente, nel caso in cui non sussista il presupposto previsto dal numero 1.

Il diritto di trasmissione va fatto valere nel caso descritto al numero 1 presso il gestore della stazione radio terrestre, nel caso descritto al numero 2 presso l'impresa trasmittente.

(3) Una trasmissione via satellite in base ai commi 1 e 2 è l'immissione, sotto il controllo e la responsabilità dell'impresa trasmittente, dei segnali portatori di programmi convenuti per la pubblica ricezione in una catena di trasmissione ininterrotta, che raggiunge il satellite e torna poi sulla Terra.

## **§ 20b Ritrasmissione via cavo**

(1) Il diritto di ritrasmettere un'opera, che viene trasmessa nell'ambito di un programma contemporaneo, uguale e completo, per mezzo di sistemi di cavi o a microonde (ritrasmissione via cavo), può esser fatto valere soltanto attraverso una società incaricata della riscossione dei diritti d'autore. Ciò non vale per i diritti che un'impresa trasmittente fa valere in riferimento alle sue trasmissioni.

(2) Se l'autore ha ceduto il diritto di ritrasmissione via cavo a un'impresa trasmittente o a un produttore di supporti sonori o cinematografici, l'impresa che trasmette via cavo è tuttavia tenuta a pagare all'autore un equo compenso per la ritrasmissione. Tale diritto è inalienabile. Il diritto in questione può essere ceduto, a priori, solo a una società incaricata della riscossione dei diritti d'autore, e può essere fatto valere solo attraverso una tale società. Questa norma non è in contrasto con contratti collettivi e accordi aziendali di imprese trasmittenti nella misura in cui questi accordano all'autore un equo compenso per ogni ritrasmissione via cavo.

## **§ 21 Diritto di riproduzione mediante supporti visivi e sonori**

Il diritto di riproduzione mediante supporti visivi e sonori consiste nel diritto di rendere visibili e/o udibili al pubblico le presentazioni o le rappresentazioni dell'opera per mezzo di supporti visivi o sonori. Il § 19 comma 3 vale per analogia.

## **§ 22 Diritto di riproduzione di trasmissioni radiofoniche e di messa a disposizione dell'opera**

Il diritto alla riproduzione di trasmissioni radiofoniche e di messa a disposizione dell'opera consiste nel diritto di rendere visibili e/o udibili al pubblico trasmissioni radiofoniche e riproduzioni dell'opera basate sulla messa a disposizione dell'opera mediante schermi, altoparlanti o dispositivi tecnici analoghi. Il § 19 comma 3 vale per analogia.

## **§ 23 Elaborazioni e trasformazioni**

Elaborazioni o altre trasformazioni dell'opera possono venire pubblicate o utilizzate solo con l'approvazione dell'autore dell'opera originale. Se si tratta di una versione cinematografica dell'opera, dell'esecuzione di progetti e schizzi di un'opera delle arti figurative, della riproduzione di un'opera architettonica o della rielaborazione o trasformazione di una banca dati, già la realizzazione stessa della rielaborazione o della trasformazione necessita dell'approvazione dell'autore.

## **§ 24 Libero utilizzo**

(1) Un'opera autonoma, creata mediante il libero utilizzo di un'opera altrui, può venire pubblicata e sfruttata senza l'approvazione dell'autore dell'opera originale.

(2) Il comma 1 non vale per l'utilizzo di un'opera musicale attraverso il quale una melodia sia stata sottratta all'opera e posta alla base di una nuova opera in modo riconoscibile.

### **SOTTOCAPITOLO**

**4**

### **ALTRI DIRITTI DELL'AUTORE**

## **§ 25 Accesso a copie dell'opera**

(1) L'autore può pretendere dal proprietario dell'originale o di una copia della sua opera che questi gli renda accessibile l'originale o la copia nella misura in cui ciò sia necessario per realizzare copie o rielaborazioni dell'opera e non contrasti con fondati interessi del proprietario.

(2) Il proprietario non è tenuto a consegnare l'originale o la copia all'autore.

## **§ 26 Diritto di seguito**

(1) Se l'originale di un'opera di arte figurativa viene ulteriormente pubblicato e a questo è interessato un mercante d'arte o un ufficiale dell'asta pubblica in qualità di acquirente, cedente o intermediario, il cedente deve corrispondere all'autore una quota pari al cinque per cento del ricavo dalla vendita. L'obbligo decade nel caso in cui il ricavo della vendita sia inferiore ai 50 euro.

(2) L'autore non può rinunciare anticipatamente alla sua quota. L'aspettativa di diritto su questa non è soggetto all'esecuzione forzata; un'ordinanza sull'aspettativa è nulla.

(3) L'autore può chiedere a un mercante d'arte o a un ufficiale dell'asta pubblica informazioni su quali originali delle opere dell'autore sono stati venduti nel corso dell'anno solare antecedente alla domanda di informazioni con la partecipazione del mercante d'arte o dell'ufficiale dell'asta pubblica.

(4) L'autore può, nella misura in cui ciò sia necessario per l'affermazione della sua rivendicazione contro il cedente, richiedere al mercante d'arte o all'ufficiale dell'asta pubblica informazioni sul nome e l'indirizzo del cedente, nonché sull'ammontare del ricavo della vendita. Il mercante d'arte o l'ufficiale dell'asta pubblica può rifiutare di fornire le informazioni sul nome e l'indirizzo del cedente qualora corrisponda la quota spettante all'autore.

(5) Le rivendicazioni di cui ai commi 3 e 4 possono essere avanzate soltanto da una società incaricata della riscossione dei diritti d'autore.

(6) Nel caso in cui sussistano dubbi fondati sulla conformità o l'integrità di un'informazione ai sensi dei commi 3 o 4, la società incaricata della riscossione dei diritti d'autore può pretendere che, a scelta della persona soggetta all'obbligo di informazione, sia accordata – a lei o a un revisore dei conti o a un revisore giurato stabilito dalla persona soggetta all'obbligo di informazione – la visione dei libri contabili o di altri documenti, nella misura in cui ciò sia necessario all'accertamento della conformità o dell'integrità dell'informazione. Nel caso in cui le informazioni si rivelassero inesatte o incomplete, la persona soggetta all'obbligo di informazione dovrà rimborsare le spese della verifica.

(7) (soppresso)

(8) Le precedenti clausole non si applicano a opere di architettura e di arte applicata.

## **§ 27 Remunerazione per noleggio e prestito**

(1) Anche se l'autore ha concesso il diritto di noleggio (§ 17) di un supporto video o audio al produttore del supporto audio o del film, il noleggiatore è tenuto a corrispondere all'autore una remunerazione adeguata per il noleggio. Non si può rinunciare al diritto di remunerazione, del quale è tuttavia ammessa la cessione anteriore a una società incaricata della riscossione dei diritti d'autore.

(2) Per il noleggio degli originali o delle riproduzioni di un'opera la cui ulteriore diffusione è lecita ai sensi del § 17 comma 2, all'autore va corrisposto un compenso equo nell'eventualità in cui gli originali o le riproduzioni vengano dati in prestito da parte di un'istituzione accessibile al pubblico (biblioteca, collezione di supporti video o audio o di altri originali o riproduzioni). Secondo il capoverso 1 per prestito si intende la cessione d'uso limitata nel tempo, non a scopi di lucro né diretti né indiretti; il § 17 comma 3 capoverso 2 trova corrispondente applicazione.

(3) Ai sensi dei commi 1 e 2 i diritti alla remunerazione possono essere fatti valere da una società incaricata della riscossione dei diritti d'autore.

## **Capitolo 5**

### **La circolazione giuridica nel diritto d'autore**

#### **SOTTOCAPITOLO 1**

##### **LA SUCCESSIONE NEL DIRITTO D'AUTORE**

#### **§ 28 Trasmissione del diritto d'autore per eredità**

(1) Il diritto d'autore è trasmissibile per eredità.

(2) L'autore può trasmettere l'esercizio del diritto d'autore a un esecutore testamentario mediante disposizione testamentaria. Il § 2210 del codice civile [tedesco] non va applicato.

#### **§ 29 Negozi giuridici sul diritto d'autore**

(1) Il diritto d'autore non è trasmissibile, a meno che non venga trasmesso a compimento di una disposizione a causa di morte o a coeredi nel corso della divisione dell'eredità.

(2) Sono leciti la concessione di diritti di usufrutto (§ 31), la concessione di consensi e la stipula di accordi contrattuali sui diritti di utilizzazione economica, nonché i negozi giudiziari sui diritti morali d'autore regolamentati al § 39.

#### **§ 30 Successore dell'autore**

Se non diversamente disposto, al successore dell'autore spettano i diritti riconosciuti all'autore ai sensi della presente legge.

#### **SOTTOCAPITOLO 2**

##### **DIRITTI DI UTILIZZAZIONE**

#### **§ 31 Concessione di diritti di utilizzazione**

(1) L'autore può cedere ad altri il diritto di utilizzare l'opera in una, alcune o tutte le forme possibili (diritto di utilizzazione). Il diritto di utilizzazione concesso può essere semplice o esclusivo, nonché limitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto.

(2) Il diritto di utilizzazione non esclusiva autorizza il possessore a usare l'opera nel modo concesso senza escludere l'utilizzo da parte di altri.

(3) Il diritto di utilizzazione esclusiva autorizza il possessore a usare l'opera nel modo concesso escludendo dall'utilizzazione ogni altra persona e a concedere diritti di utilizzazione. Si può convenire che l'utilizzazione resti riservata all'autore. Sia salvo il § 35.

(4) La concessione di diritti di utilizzazione per modi di utilizzo ancora ignoti e le relative obbligazioni non ha valore.

(5) Se nella concessione di un diritto di utilizzazione i modi di utilizzo non sono indicati espressamente uno per uno, allora si determina a quali diritti di utilizzazione si estende in base allo scopo del contratto stabilito fra le due parti. Analogamente per la questione se viene concesso un diritto di utilizzazione, se si tratta di un

diritto di utilizzazione semplice o esclusivo, sull'estensione del diritto di utilizzazione e del diritto di vietare e quali sono i limiti del diritto di utilizzazione.

### **§ 32 Equo compenso**

(1) L'autore ha diritto al compenso pattuito per contratto per la concessione di diritti di utilizzazione e il permesso di utilizzo dell'opera. Se l'importo del compenso non è stabilito, si considera pattuito il compenso equo. Nella misura in cui il compenso pattuito non sia adeguato, l'autore può pretendere dalla sua controparte il consenso per la modifica del contratto che garantisca all'autore la retribuzione adeguata.

(2) Il compenso calcolato sulla base della regola generale di remunerazione (§ 36) è da ritenersi adeguato. Il compenso è inoltre adeguato, se al momento della stipulazione del contratto corrisponde a quanto si percepisce onestamente e considerando tutte le circostanze nell'ambito dei normali rapporti commerciali, in funzione del tipo e dell'entità del diritto di godimento concesso, tenendo in particolare conto la durata dell'utilizzazione e del momento in cui viene concessa.

(3) La controparte non può appellarsi a un accordo derogante dai commi 1 e 2 a svantaggio dell'autore. Le disposizioni indicate nel periodo 1 si applicano anche ad altre forme costitutive deroganti. L'autore, tuttavia, ha facoltà di concedere a ciascuno e a titolo gratuito il diritto di utilizzazione non esclusiva.

(4) All'autore non spetta alcun diritto in base al comma 1 periodo 3, qualora il compenso per l'utilizzazione economica delle sue opere sia regolato da un contratto collettivo di lavoro.

### **§ 32a Ulteriore partecipazione dell'autore**

(1) Se l'autore ha concesso ad altri un diritto di utilizzazione a condizioni che fanno sì che la controprestazione accordata, considerando la generalità dei rapporti intrattenuti dall'autore con la controparte, si trovi in un'evidente sproporzione rispetto ai proventi e ai vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'opera, su richiesta dell'autore la controparte ha l'obbligo di acconsentire a modificare il contratto per garantire all'autore un'ulteriore, equa partecipazione adeguata alle circostanze. Il fatto che le controparti abbiano o avessero potuto prevedere i proventi o i vantaggi ottenuti [con l'opera] è irrilevante.

(2) Se la controparte ha ceduto il diritto di utilizzazione o ha concesso ulteriori diritti di utilizzazione, e dai proventi o dai vantaggi conseguiti dalla terza parte risulta l'evidente sproporzione, questi è direttamente responsabile nei confronti dell'autore ai sensi del comma 1 considerando i rapporti contrattuali nella catena delle licenze. La responsabilità dell'altra parte decade.

(3) Non è possibile rinunciare anticipatamente ai diritti ai sensi dei commi 1 e 2. L'aspettativa giuridica a questo proposito non è passibile di esecuzione forzata; un'ordinanza sull'aspettativa giuridica non ha validità.

(4) Ai sensi del comma 1 l'autore non ha alcun diritto nella misura in cui la retribuzione sia stata stabilita sulla base di una regola generale di remunerazione (§ 36) o di un contratto collettivo di lavoro e preveda espressamente un'ulteriore, equa partecipazione nel caso descritto al comma 1.

### **§ 32b Applicazione cogente**

I §§ 32 e 32a sono soggetti ad applicazione cogente

1. quando si dovrebbe applicare il diritto tedesco al contratto d'uso, in assenza della determinazione delle parti del diritto applicabile oppure
2. nella misura in cui l'oggetto del contratto siano atti di utilizzazione aventi luogo nell'ambito territoriale di validità della presente legge.

### **§ 33 Permanenza nel tempo dei diritti di utilizzazione**

I diritti di utilizzazione esclusivi e non restano validi nei confronti dei diritti di utilizzazione concessi successivamente. Lo stesso vale se il titolare del diritto, che ha concesso il diritto di utilizzazione, cambia o rinuncia al suo diritto.

### **§ 34 Cessione di diritti di utilizzazione**

(1) Un diritto di utilizzazione può essere ceduto solo con il consenso dell'autore. L'autore non deve rifiutare il consenso arbitrariamente ed in violazione del principio di correttezza.



(2) Se con il diritto di utilizzazione di una raccolta vengono ceduti diritti di utilizzazione su singole opere inserite nella raccolta (§ 4), è sufficiente il consenso dell'autore della raccolta.

(3) Un diritto di utilizzazione può essere ceduto senza il consenso dell'autore se la cessione avviene nell'ambito della vendita complessiva di un'impresa o della vendita di parti di un'impresa. L'autore può revocare il diritto di utilizzazione se, secondo i principi di ragionevolezza e correttezza, non è esigibile che questi autorizzi l'esercizio del diritto di utilizzazione da parte dell'acquirente. Il periodo 2 trova applicazione anche nell'eventualità di una variazione sostanziale delle quote di partecipazione all'impresa del titolare del diritto di utilizzazione.

(4) L'acquirente del diritto di utilizzazione risponde in solido dell'adempimento agli obblighi dell'alienante risultanti dal contratto con l'autore, qualora nel caso particolare l'autore non abbia approvato espressamente la cessione del diritto di utilizzazione.

(5) L'autore non può rinunciare anticipatamente al diritto di recesso dal contratto e liberare anticipatamente l'acquirente dalle responsabilità del caso. Il titolare del diritto di utilizzazione e l'autore possono stipulare accordi deroganti.

### **§ 35 Concessione di ulteriori diritti di utilizzazione**

(1) Il detentore di un diritto di utilizzazione esclusivo può concedere ulteriori diritti solo con l'approvazione dell'autore. L'approvazione non è necessaria se il diritto di utilizzazione esclusivo viene concesso soltanto ai fini della tutela degli interessi dell'autore.

(2) Le disposizioni contenute nel § 34 comma 1 periodo 2, comma 2 e comma 5 periodo 2 vanno applicate per analogia.

### **§ 36 Regole generali di remunerazione**

(1) Per stabilire l'equità delle remunerazioni ai sensi del § 32, le associazioni di autori definiscono regole retributive di comune accordo con le associazioni degli utilizzatori delle opere o con i singoli utilizzatori delle opere. Le regole generali di remunerazione devono tener conto dell'ambito specifico di regolamentazione, soprattutto della struttura e delle dimensioni degli utilizzatori. Le regolamentazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro precedono le regole generali di remunerazione.

(2) Le associazioni di cui al comma 1 devono essere rappresentative, indipendenti e autorizzate alla definizione di regole generali di remunerazione.

(3) Le parti possono convenire lo svolgimento di un procedimento per la definizione di regole generali di remunerazione davanti all'ufficio di conciliazione (§ 36a). Il procedimento ha luogo dietro richiesta scritta di una parte quando

1. l'altra parte non avvia entro tre mesi le trattative sulle regole generali di retribuzione, dopo che una parte ha richiesto per iscritto l'apertura dei negoziati;
2. le trattative, dopo essere state richieste per iscritto, si protraggono per un anno senza successo, oppure
3. una delle parti dichiara le trattative definitivamente fallite.

(4) L'ufficio di conciliazione deve presentare alle parti una proposta d'intesa fondata, avente ad oggetto delle regole generali di retribuzione. Tale proposta è considerata accettata se non viene contestata per iscritto entro tre mesi dal ricevimento.

### **§ 36a Ufficio di conciliazione**

(1) Per la definizione di regole generali di retribuzione le associazioni degli autori formano un ufficio di conciliazione con le associazioni degli utilizzatori delle opere o con i singoli utilizzatori delle opere, se le parti lo concordano o una parte richiede l'esecuzione del procedimento di conciliazione.

(2) L'ufficio di conciliazione consiste in un numero pari di giurati nominati da ciascuna parte e da un presidente al di sopra delle parti, sulla cui nomina le due parti sono concordi.

(3) Nel caso in cui non si giunga ad un accordo sulla nomina del presidente, questi verrà nominato dalla corte d'appello competente ai sensi del § 1062 del codice civile [tedesco]. La corte d'appello decide anche sul numero dei giurati, qualora non si addivenga a un accordo su questo punto. Per il procedimento davanti alla corte d'appello valgono i §§ 1063, 1065 del codice di procedura civile [tedesco].

(4) La richiesta di esecuzione del procedimento di conciliazione ai sensi del § 36 comma 3 periodo 2 deve contenere una proposta di definizione di regole generali di retribuzione.

(5) L'ufficio di conciliazione prende la sua decisione a maggioranza, dopo una discussione orale. La votazione ha luogo dapprima fra i giurati; se non si raggiunge una decisione a maggioranza, si procede a un'ulteriore votazione con la partecipazione del presidente, dopo ulteriore discussione. Se una parte non nomina alcun membro o se i membri nominati da una parte non si presentano alla seduta nonostante siano stati convocati con il debito anticipo, il presidente e i membri presenti decidono da soli, ai sensi dei capoversi 1 e 2. La decisione dell'ufficio di conciliazione dev'essere depositata per iscritto, firmata dal presidente e trasmessa a entrambe le parti.

~~(6) Salvo diverso accordo fra le parti, il richiedente sopporta le spese del procedimento di conciliazione.~~  
Le parti sostengono le loro spese come pure le spese dei giurati da loro nominati. Le altre spese vengono compensate fra le parti. Su richiesta del presidente, le parti come debitori in solido devono versare un anticipo necessario per l'attività dell'ufficio di conciliazione.

(7) Le parti possono concordare di regolare i particolari del procedimento davanti all'ufficio di conciliazione.

(8) Il ministero federale della giustizia viene autorizzato tramite regolamento esecutivo senza consenso del consiglio federale a regolare gli ulteriori particolari del procedimento davanti all'ufficio di conciliazione, nonché a emanare ulteriori disposizioni sulle spese del procedimento e la remunerazione dei membri dell'ufficio di conciliazione.

### **§ 37 Contratti sulla concessione di diritti di utilizzazione**

(1) Se l'autore concede a un'altra parte un diritto di utilizzazione per la riproduzione dell'opera, in assenza di previsione contraria gli rimane il diritto di concedere la pubblicazione o l'utilizzazione di un adattamento dell'opera.

(2) Se l'autore concede ad altri un diritto di utilizzazione per la riproduzione dell'opera, in assenza di previsione contraria gli resta il diritto di trasferire l'opera su supporto video o audio.

(3) Se l'autore concede ad altri un diritto di utilizzazione per una comunicazione al pubblico dell'opera, in assenza di previsione contraria questi non è autorizzato a rendere la riproduzione pubblicamente fruibile per mezzo di teleschermi, altoparlanti o analoghe attrezzature tecniche al di fuori della manifestazione a cui è destinata.

### **§ 38 Contributi per raccolte**

(1) Se l'autore acconsente all'inserimento dell'opera in una raccolta a pubblicazione periodica, in assenza di previsione contraria l'editore o il curatore acquisisce un diritto di utilizzazione esclusivo alla riproduzione e alla diffusione. Tuttavia, dopo un anno dalla pubblicazione l'autore, salvo diverso accordo, può riprodurre e diffondere l'opera in altro modo.

(2) Il comma 1 periodo 2 vale anche per un contributo a una raccolta non pubblicata periodicamente, per la cui cessione all'autore non spetta alcun diritto di retribuzione.

(3) Se il contributo viene ceduto a un giornale, l'editore o il curatore acquisisce un diritto di utilizzazione non esclusiva, se non ci si è accordati diversamente. Se l'autore concede un diritto di utilizzazione esclusivo, è autorizzato già subito dopo la pubblicazione del contributo a riprodurlo e a diffonderlo in modo diverso, salvo accordi diversi.

### **§ 39 Modifiche dell'opera**

(1) Il possessore di un diritto di utilizzazione non può modificare l'opera, il suo titolo o il nome dell'autore (§ 10 comma 1), salvo accordi diversi.

(2) Sono ammesse modifiche dell'opera e del suo titolo a cui l'autore non può rifiutare il consenso in ottemperanza ai principi di ragionevolezza e correttezza.

#### **§ 40 Contratti su opere future**

(1) Un contratto con cui l'autore si impegna alla concessione di diritti di usufrutto su opere future, non precisamente determinate o determinate soltanto per genere, richiede la forma scritta. Trascorsi cinque anni dalla stipulazione, il contratto può essere disdetto da entrambe le parti contraenti. Il termine di disdetta è di sei mesi, se non ci si è accordati su un preavviso più breve.

(2) Non è possibile rinunciare anticipatamente al diritto di recesso. Sono salvi ulteriori diritti di recesso previsti dal contratto o della legge.

(3) Se nell'adempimento del contratto sono stati concessi diritti di usufrutto di opere future, con la cessazione del contratto viene invalidata la cessione relativa alle opere non ancora state consegnate fino a quel momento.

#### **§ 41 Diritto di revoca del diritto di utilizzazione per mancato esercizio dello stesso**

(1) Se il possessore di un diritto di utilizzazione esclusivo non esercita il diritto o lo esercita in modo inadeguato, ledendo così notevolmente gli interessi legittimi dell'autore, questi può revocare il diritto di utilizzazione. Ciò non vale se l'esercizio mancato o inadeguato del diritto di utilizzazione è attribuibile prevalentemente a circostanze la cui eliminazione spetta all'autore.

(2) Il diritto di revoca non può essere esercitato prima del decorrere di due anni dalla concessione o dalla cessione del diritto di utilizzazione o, se l'opera è stata consegnata successivamente, dalla consegna della stessa. Per i contributi ai giornali il termine è di tre mesi, per i contributi a riviste a periodicità mensile o inferiore è di sei mesi, per i contributi ad altre riviste è di un anno.

(3) La revoca può essere dichiarata soltanto dopo che l'autore abbia fissato una proroga adeguata per il possessore del diritto di utilizzazione con preavviso di recesso, affinché questi eserciti adeguatamente il diritto concessogli. La fissazione della proroga non è necessaria quando il possessore sia impossibilitato ad esercitare il diritto di utilizzazione o ne rifiuti l'esercizio, ovvero quando gli interessi principali dell'autore vengono minacciati dalla concessione di una proroga.

(4) Non è possibile rinunciare in anticipo al diritto di revoca, né escluderne anticipatamente l'esercizio per oltre cinque anni.

(5) Con l'esercizio del diritto di revoca, il diritto di utilizzazione si estingue.

(6) L'autore deve risarcire l'interessato se e nella misura in cui ciò corrisponde a giustizia.

(7) Sono salvi diritti e rivendicazioni delle parti ai sensi di altre disposizioni di legge.

#### **§ 42 Diritto di revoca per mutate convinzioni**

(1) L'autore può revocare il diritto di utilizzazione detenuto dal titolare, se l'opera non corrisponde più alle sue convinzioni e quindi l'utilizzazione economica dell'opera gli pare inopportuna. Il successore dell'autore (§ 30) può esercitare il diritto di revoca soltanto se dimostra che l'autore prima della morte era autorizzato alla revoca ma impossibilitato ad esercitarla o che l'ha disposta d'ultima volontà.

(2) Non è possibile rinunciare in anticipo al diritto di revoca. Il suo esercizio non può essere escluso.

(3) L'autore deve risarcire in maniera adeguata il possessore del diritto di utilizzazione. L'indennizzo deve coprire almeno le spese sostenute dal possessore del diritto di utilizzazione fino al momento della dichiarazione di revoca; non vengono tuttavia prese in considerazione le spese sostenute per utilizzi già eseguiti. La revoca entra in vigore solo quando l'autore ha rimborsato le spese o garantito di farlo. Il possessore del diritto di utilizzazione deve comunicare le spese all'autore entro un termine di tre mesi a partire dalla dichiarazione di revoca. Se non adempie a quest'obbligo, la revoca diviene esecutiva già allo scadere di questo termine.

(4) Se l'autore intende utilizzare nuovamente l'opera in seguito alla revoca, ha l'obbligo di offrire al precedente possessore del diritto di utilizzazione un diritto di utilizzazione corrispondente ad adeguate condizioni.

(5) Le disposizioni contenute nel § 41 comma 5 e 7 vanno applicate per analogia.

### **§ 42a Licenza obbligatoria per la produzione di fonogrammi**

(1) Se a un produttore di fonogrammi è stato concesso un diritto di utilizzazione su un'opera musicale, avente a oggetto il trasferimento dell'opera a scopi commerciali su fonogrammi che andranno poi riprodotti e diffusi, l'autore è tenuto a concedere similmente un diritto di utilizzazione con questo oggetto a condizioni adeguate ad ogni altro produttore di fonogrammi che abbia la propria sede centrale o il proprio domicilio nell'ambito di applicazione di questa legge; ciò non vale se il diritto di utilizzazione indicato viene tutelato con liceità da una società incaricata della riscossione dei diritti d'autore o se l'opera non corrisponde più alle convinzioni dell'autore, per cui non gli si può più attribuire l'utilizzo dell'opera ed egli ha per questo motivo esercitato il diritto di revoca su un diritto di utilizzazione in vigore. L'autore non è tenuto a concedere l'utilizzo dell'opera per la realizzazione di un film.

(2) Nei confronti di un produttore di fonogrammi che non ha né la sede principale né il domicilio nell'ambito di applicazione di questa legge, l'obbligo ai sensi del comma 1 sussiste nella misura in cui, nello stato in cui il produttore ha la sua sede principale o il suo domicilio, ai produttori di fonogrammi che hanno la loro sede principale o il loro domicilio nell'ambito di applicazione di questa legge sia garantito un diritto corrispondente in base a una comunicazione del Ministero federale della Giustizia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Federale Tedesca.

(3) Il diritto di utilizzazione da concedere ai sensi delle precedenti disposizioni vale solo nell'ambito di applicazione di questa legge e per l'esportazione in stati in cui l'opera non gode di alcuna protezione contro il trasferimento su fonogramma.

(4) Se l'autore ha concesso a altri il diritto di utilizzazione esclusivo avente ad oggetto il trasferimento dell'opera a scopi commerciali su fonogrammi per la successiva riproduzione e diffusione, le disposizioni precedenti valgono a condizione che il titolare del diritto di utilizzazione esclusivo sia tenuto alla concessione del diritto di utilizzazione di cui al comma 1.

(5) Le precedenti disposizioni vanno applicate per analogia alle opere letterarie collegate come testo a opere musicali, qualora a un produttore di fonogrammi sia stato concesso un diritto di utilizzazione avente ad oggetto il trasferimento dell'opera letteraria collegata all'opera musicale su fonogrammi per poi riprodurli e diffonderli.

(6) Per le azioni civili aventi ad oggetto la rivendicazione della concessione di un diritto di utilizzazione, sono competenti i tribunali nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio brevetti, nella misura in cui l'autore o, nel caso del comma 4, il possessore del diritto di utilizzazione esclusivo non disponga di un foro generale nell'ambito di applicazione di questa legge. È possibile emanare provvedimenti d'urgenza anche in assenza delle condizioni previste nei §§ 935 e 940 del codice di procedura civile [tedesco].

(7) Le precedenti disposizioni non vanno applicate se il diritto di utilizzazione di cui al comma 1 è stato concesso unicamente per la produzione di un film.

### **§ 43 Autori in rapporti di lavoro o di servizio**

Le disposizioni di questo sottocapitolo vanno applicate anche quando l'autore ha realizzato l'opera nell'adempimento dei suoi obblighi all'interno di un rapporto di lavoro o di servizio, nella misura in cui non derivi diversamente dal contenuto o dalla natura dei rapporti di lavoro o di servizio.

### **§ 44 Vendita dell'originale dell'opera**

(1) Se l'autore vende l'originale dell'opera, in assenza di previsione contraria non concede in tal modo un diritto di utilizzazione all'acquirente.

(2) Il proprietario dell'originale di un'opera di arti figurative o di un'opera fotografica è autorizzato a esporre pubblicamente l'opera anche se questa non è ancora stata pubblicata, a meno che l'autore abbia escluso espressamente questa possibilità al momento della vendita dell'originale.

## Capitolo 6

### Limiti del diritto d'autore

#### § 44a Azioni di riproduzione temporanee

Sono permesse ulteriori riproduzioni sommarie e d'accompagnamento e che presentino una parte integrale e sostanziale di un procedimento tecnico e il cui unico scopo sia di rendere possibile

1. la trasmissione in una rete tra terzi
2. per tramite di un intermediario oppure
3. il legittimo godimento

di un'opera o di un altro oggetto protetto e che non abbiano alcun significato economico autonomo.

#### § 45 Amministrazione della giustizia e pubblica sicurezza

(1) È ammesso produrre o far produrre singoli pezzi riprodotti di opere per l'uso in procedimenti davanti a un tribunale, un tribunale arbitrale o un'autorità.

(2) Tribunali e autorità possono riprodurre o far riprodurre immagini a scopi di amministrazione della giustizia e di pubblica sicurezza.

(3) Alle stesse condizioni della riproduzione sono ammesse anche la diffusione, l'esposizione pubblica e la comunicazione pubblica dell'opera.

#### § 45a Portatori di handicap

(1) È ammessa la riproduzione di un'opera a scopi non di acquisto per la sua diffusione esclusiva a persone a cui, per motivo di un handicap, è difficile o impossibile l'accesso all'opera in una modalità di percezione sensibile già a disposizione, nella misura in cui ciò sia necessario a rendere possibile la fruizione.

(2) Per la riproduzione e la diffusione va pagata un'indennità adeguata all'autore; fa eccezione la produzione di singole copie. Il diritto può essere esercitato solo da una società incaricata della riscossione dei diritti d'autore.

#### § 46 Raccolte per l'utilizzo in chiese, scuole o lezioni

(1) È permessa la riproduzione e diffusione nel caso in cui parti di opere, testi letterari o brani musicali di estensione limitata, singole opere di composizioni artistiche figurative o singole fotografie vengano raccolte dopo la loro comparsa in una collezione che riunisca opere di più autori e secondo la sua natura sia intesa solo per l'utilizzo in chiese, scuole o lezioni. Sul frontespizio o in un luogo analogo deve essere chiaramente indicata la destinazione della collezione.

Dopo la pubblicazione è permessa la riproduzione, diffusione e propagazione pubblica di parti di un'opera, di testi letterari o di brani musicali di estensione limitata, di singole opere di composizioni artistiche figurative o di fotografie come componente di una collezione che riunisca opere di più autori e secondo la sua natura sia intesa soltanto per impiego a fini didattici in scuole, in organizzazioni non commerciali di istruzione o aggiornamento o in organizzazioni di formazione professionale o per l'impiego nelle chiese. Nella riproduzione di parti o nella propagazione pubblica deve essere chiaramente indicata la destinazione della collezione.

(2) Il comma 1 vale per brani musicali raccolti in una collezione intesa per l'insegnamento musicale, soltanto qualora si tratti di una raccolta per l'insegnamento musicale nelle scuole, ad eccezione delle scuole di musica, soltanto qualora essi siano inclusi in collezioni destinate alla didattica musicale nelle scuole, ad eccezione delle scuole di musica.

(3) È ammesso iniziare la riproduzione o la propagazione pubblica, soltanto quando sia stata comunicata mediante lettera raccomandata all'autore o, qualora non si conosca il suo luogo di residenza o di soggiorno, del detentore del diritto esclusivo di usufrutto, l'intenzione di avvalersi del diritto di cui al comma 1 e siano

trascorse due settimane dall'invio della lettera. Se anche il luogo di residenza o soggiorno del detentore del diritto esclusivo di usufrutto è sconosciuto, la comunicazione può essere effettuata mediante pubblicazione sul bollettino federale.

(4) ~~Per la riproduzione e diffusione~~ **l'utilizzazione ammessa ai sensi dei commi 1 e 2** occorre corrispondere all'autore un equo compenso.

(5) L'autore può impedire ~~la riproduzione e diffusione~~ **l'utilizzazione ammessa ai sensi dei commi 1 e 2** quando l'opera non corrisponda più alle sue convinzioni, per cui non ci si può più attendere da lui l'utilizzazione dell'opera e l'autore ha quindi revocato per questo motivo un diritto di utilizzazione valido (§ 42). Trovano applicazione per analogia le disposizioni del § 136 par. 1 e 2.

#### **§ 47 Diffusione di programmi radiofonici per le scuole**

(1) Le scuole e le istituzioni di insegnamento o aggiornamento didattico possono predisporre, tramite trasposizione delle opere su supporto video o audio, riproduzioni parziali di opere trasmesse in programmi radiofonici scolastici. Lo stesso vale per gli ostelli della gioventù e per le fototeche regionali governative o per analoghe strutture a gestione pubblica.

(2) I fonogrammi e i videogrammi possono essere utilizzati solo per la lezione. Devono essere cancellati al più tardi al termine dell'anno scolastico successivo alla trasmissione del programma radiofonico per le scuole, a meno che si corrisponda all'autore un equo compenso.

#### **§ 48 Dichiarazioni pubbliche**

(1) È consentita

1. la riproduzione e diffusione di dichiarazioni su questioni di attualità apparse su quotidiani, ~~su riviste o altri fogli di informazione, che riguardino essenzialmente fatti del giorno, quando le dichiarazioni siano state espresse in raduni pubblici o alla radio,~~ **su riviste, su altri mezzi scritti o su ulteriori supporti, che riguardino essenzialmente fatti del giorno, qualora le dichiarazioni siano state espresse in raduni pubblici o siano state divulgate mediante comunicazioni pubbliche ai sensi del § 19a ovvero § 20,** così come le comunicazioni pubbliche di dette dichiarazioni;
2. la riproduzione, diffusione o comunicazione pubblica di dichiarazioni che siano state fornite in audizioni pubbliche davanti a organi statali, municipali o ecclesiali.

(2) Non è tuttavia consentita la riproduzione e diffusione delle dichiarazioni di cui al comma 1 n. 2 sotto forma di raccolta che racchiuda principalmente dichiarazioni di un solo autore.

#### **§ 49 Articoli pubblicati su quotidiani e commenti radiofonici**

(1) È consentita la riproduzione e diffusione di un singolo commento radiofonico e di un singolo articolo apparso su quotidiani e altri fogli di informazione al servizio esclusivo dell'attualità in altri quotidiani e fogli di informazione aventi tale carattere, come anche dei resoconti pubblici di tali commenti ed articoli quando riguardino questioni di attualità politica, economica o religiosa e non siano corredati da una riserva dei diritti. Per la riproduzione, diffusione e comunicazione pubblica si deve corrispondere all'autore un equo compenso, a meno che si tratti di una riproduzione, una diffusione o una comunicazione pubblica di brevi estratti ricavati da più commenti o articoli in forma di panoramica riassuntiva. La rivendicazione può essere fatta valere solo mediante una società incaricata della riscossione dei diritti d'autore.

(2) È consentita senza limiti la riproduzione, diffusione e comunicazione pubblica di diverse notizie di contenuto fattuale e di novità che siano state rese pubbliche mediante la stampa o la radio; ciò non pregiudica la tutela prevista da altre disposizioni di legge.

#### **§ 50 Servizi audio e fotografici**

~~In servizi fotografici e audiovisivi su eventi quotidiani trasmessi via radio e filmati oltre che in quotidiani o in periodici che riguardino essenzialmente fatti del giorno, possono essere riprodotte, diffuse e rese pubbliche opere che diventino riconoscibili nel corso dell'esposizione su cui si riferisce, nella misura richiesta dalla finalità perseguita.~~

**Al fine di fornire resoconti su eventi quotidiani trasmessi da radio o mezzi tecnici similari, pubblicati su quotidiani, periodici e su altri mezzi di stampa o su ulteriori supporti di dati, che riguardino essenzialmente**

fatti del giorno, nonché in filmati, è concessa la riproduzione, diffusione e comunicazione pubblica di opere che diventino riconoscibili nel corso di questi eventi, nella misura richiesta dalla finalità perseguita.

### **§ 51 Citazioni**

È consentita la riproduzione, diffusione e comunicazione pubblica, quando, nella misura richiesta dalla finalità perseguita,

1. opere singole vengono inserite, dopo la loro pubblicazione, in un'opera scientifica autonoma per illustrarne il contenuto,
2. parti di un'opera, dopo la loro pubblicazione, vengono citate in un'opera vocale autonoma,
3. singole parti di un'opera musicale edita vengono citate in un'opera musicale autonoma.

### **§ 52 Comunicazioni pubbliche**

(1) È consentita la comunicazione al pubblico di un'opera ~~edita~~ **pubblicata**, quando l'esecuzione non risponda ad alcuno scopo di lucro dell'organizzatore, chi partecipa venga ammesso gratuitamente e in cambio dell'esecuzione o rappresentazione dell'opera nessuno degli artisti interpreti o esecutori (§ 73) riceva un compenso specifico. Per l'esecuzione deve essere corrisposto un equo compenso. L'obbligo di remunerazione decade per esecuzioni dell'assistenza ai minori, dell'assistenza sociale, dell'assistenza geriatrica e sociale oltre che per rappresentazioni scolastiche, nella misura in cui la loro finalità sociale o pedagogica sia accessibile solo a una cerchia delimitata di persone. Ciò non vale nel caso qualora l'allestimento sia a scopo di lucro di un terzo; in questo caso questo terzo deve corrispondere il compenso.

(2) È consentita la comunicazione al pubblico di un'opera edita anche in un ufficio divino o in una celebrazione ecclesiale di comunità ecclesiali o religiose. Occorre però versare all'autore un compenso adeguato.

(3) ~~Allestimenti~~ **Le rappresentazioni** teatrali pubbliche, **le divulgazioni pubbliche** e le diffusioni radiofoniche di un'opera nonché le proiezioni pubbliche di un'opera cinematografica sono permesse esclusivamente previo consenso dell'avente diritto.

### **§ 52a Divulgazioni pubbliche per lezioni e ricerca**

(1) È consentito rendere pubblicamente accessibili

1. piccole parti di un'opera, opere di dimensioni limitate nonché singoli articoli di quotidiani o riviste per l'esemplificazione in lezioni presso scuole, istituti superiori, enti non commerciali di formazione o perfezionamento ed enti di istruzione professionale, esclusivamente alla cerchia delimitata dei partecipanti alla lezione oppure
2. parti divulgate di un'opera, opere di dimensioni limitate nonché singoli articoli di quotidiani o riviste, esclusivamente a una cerchia delimitata di persone per loro specifica formazione scientifica delle stesse, nella misura in cui ciò sia richiesto dal fine specifico e sia giustificato ai fini del conseguimento di fini non commerciali.

(2) La divulgazione pubblica di un'opera destinata all'impiego didattico in scuole è consentita esclusivamente con il previo consenso dell'avente diritto. La divulgazione pubblica di un'opera cinematografica prima della scadenza di due anni dall'inizio della sua regolare proiezione nei cinematografi ricadenti nell'ambito di validità di questa legge, è ammessa esclusivamente con il previo consenso dell'avente diritto.

(3) Sono consentite anche le riproduzioni necessarie alla divulgazione pubblica di cui ai casi previsti dal comma 1.

(4) Per le divulgazioni pubbliche di cui al comma 1 è fatto dovere corrispondere un equo compenso. Il diritto allo stesso può essere rivendicato soltanto da una società incaricata della riscossione dei diritti d'autore.

### **§ 53 Riproduzioni per uso privato e altri utilizzi personali**

~~(1) È consentito produrre riproduzioni parziali di un'opera per uso privato. La persona autorizzata alla riproduzione può anche far produrre da altri le riproduzioni parziali; ciò vale tuttavia soltanto per la trasposizione di opere su supporti audio e video e per la riproduzione di opere d'arte figurative a titolo gratuito.~~

(1) Sono consentite singole riproduzioni di un'opera eseguite da una persona fisica per uso privato su qualunque supporto, a condizione che non siano finalizzate, né indirettamente né direttamente, a scopo di

lucro, nella misura in cui non venga utilizzato un modello prodotto chiaramente in modo illegale. La persona autorizzata alla riproduzione può anche far eseguire ad altri le riproduzioni, purché ciò accada a titolo gratuito o si tratti di riproduzioni su carta o supporto analogo, effettuate mediante un procedimento fotomeccanico o altro procedimento dall'effetto analogo.

- (2) È consentito produrre o far produrre singole riproduzioni di un'opera
1. per uso scientifico privato, quando e nella misura in cui la riproduzione ottemperi a tale fine,
  2. per la registrazione nel proprio archivio, quando e nella misura in cui la riproduzione sia finalizzata a tale scopo e si utilizzi come modello per la riproduzione un testo di proprietà,
  3. per propria informazione su questioni d'attualità, quando si tratti di un'opera trasmessa per radio,
  4. per ulteriori usi privati,
    - a. quando si tratta di piccole sezioni di un'opera edita o di singoli articoli apparsi in quotidiani o riviste,
    - b. quando si tratta di un'opera esaurita sul mercato da almeno due anni.

Nel caso previsto dal periodo 1 n. 2, in aggiunta occorre necessariamente che

1. la riproduzione su carta o su supporto simile venga eseguita mediante un procedimento fotomeccanico o altro procedimento d'effetto analogo oppure
2. si tratti esclusivamente di un utilizzo per analogia oppure
3. l'archivio non persegua indirettamente o direttamente una finalità economica o scopo di lucro.

Nei casi previsti dal periodo 1 n. 3 e 4, la riproduzione è consentita soltanto al verificarsi in aggiunta di una delle condizioni specificate nel periodo 2 n. 1 o 2.

(3) È consentito produrre o far produrre riproduzioni di brevi parti di un'opera stampata o di opere di dimensioni limitate o di singoli articoli che appaiano in quotidiani o riviste o siano stati resi pubblicamente accessibili, per un uso privato

1. nella lezione scolastica, in istituti non commerciali di formazione e perfezionamento come anche in istituti di formazione professionale, nella quantità necessaria per una classe scolastica, oppure
2. per esami statali e verifiche in scuole, istituti superiori, in istituti non commerciali di formazione e perfezionamento nonché nella formazione professionale, nella quantità necessaria, quando e nella misura in cui la riproduzione sia finalizzata a questo scopo.

(4) La riproduzione

- a. di spartiti di opere musicali
- b. di un libro o di una rivista, quando si tratta di una riproduzione sostanzialmente completa,

è consentita, a condizione che non sia ottenuta mediante copia, sempre soltanto con il previo consenso dell'avente diritto o alle condizioni poste dal comma 2 n. 2 o per un uso privato, quando si tratti di un'opera esaurita da almeno due anni.

(5) Il comma 1, il comma 2 nn. 2 - 4 e il comma 3 n. 2 non si applicano a opere di raccolta dati i cui elementi siano accessibili esclusivamente con l'aiuto di un mezzo elettronico. Il comma 2 n. 1 trova applicazione a tali opere di raccolta dati a condizione che l'utilizzo informativo non avvenga a fini commerciali. e il comma 3 n. 1 trovano applicazione a tali opere di raccolta dati a condizione che l'utilizzo informativo e l'impiego nella lezione non avvengano a fini commerciali.

(6) Le riproduzioni non devono essere divulgate né utilizzate per la comunicazione al pubblico. È comunque consentito concedere in prestito copie legalmente prodotte di quotidiani e di opere esaurite in commercio nonché di testi, nei quali brevi parti danneggiate o perse siano state sostituite con riproduzioni.

(7) La ripresa di esecuzioni, rappresentazioni o riproduzioni pubbliche di un'opera su un supporto video o audio, l'esposizione di progetti e abbozzi per opere delle arti figurative e la riproduzione di un'opera architettonica sono consentite esclusivamente con il previo consenso dell'avente diritto.

## **§ 54 Dovere di indennizzo per la riproduzione per mezzo di registrazione video e audio**

(1) Se in base allo stile di un'opera ci si deve attendere che venga riprodotta mediante fissazione su fonogrammi e videogrammi di trasmissioni o trasferimenti da un supporto video o audio ad un altro secondo il § 53 comma 1 o 2, l'autore dell'opera vanta nei confronti del produttore

1. di strumenti e
2. di videogrammi o fonogrammi,



che siano stati riconoscibilmente destinati all'esecuzione di tali riproduzioni, il diritto al pagamento di un adeguato indennizzo per la possibilità, originata dalla cessione degli apparecchi come dei videogrammi o fonogrammi, di effettuare riproduzioni. Oltre al produttore garantisce in solido colui che, nell'ambito di applicazione di questa legge, importa commercialmente o reimporta gli apparecchi o i videogrammi o fonogrammi o li commercia. Il commerciante non garantisce quando in metà anno solare percepisce videogrammi o fonogrammi per meno di 6000 ore e meno di 100 apparecchi.

(2) È importatore colui che nell'ambito di validità di questa legge trasferisce o fa trasferire gli apparecchi o i videogrammi o i fonogrammi. Se alla base dell'importazione c'è un contratto con una regione straniera, è importatore il solo partner commerciale residente nell'ambito di validità di questa legge, nella misura in cui si impegna commercialmente. Chi si impegna solamente come spedizioniere o trasportatore o in un'altra posizione simile, non è importatore. Chi trasferisce o fa trasferire gli oggetti da paesi terzi in una area o magazzino libero ai sensi dell'articolo 166 del decreto (EWG) n. 2913/92 del consiglio del 12 ottobre 1992 per la determinazione del codice doganale della comunità (ABI.EG n. L 302 p. 1), deve essere considerato semplicemente importatore quando gli oggetti vengono utilizzati in questa zona o vengono trasferiti al commercio doganalmente libero.

### **§ 54a Obbligo di indennizzo per la riproduzione in fotocopia**

(1) Se in base allo stile di un'opera ci si deve attendere che venga riprodotta, ai sensi del § 53 comma 1 fino al 3, mediante fotocopiatura di un originale o con un procedimento d'effetto analogo, l'autore dell'opera vanta nei confronti del produttore di strumenti destinati all'esecuzione di tali riproduzioni, il diritto al pagamento di un equo compenso per la possibilità, originata dalla vendita o comunque dalla messa in circolazione di tali apparecchi, di effettuare tali riproduzioni. Oltre al produttore garantisce in solido colui che, nell'ambito di validità di questa legge, importa commercialmente o reimporta gli apparecchi e coloro che commerciano con essi. Non rispondono i commercianti che percepiscono in un semestre solare un numero di apparecchi inferiore a venti.

(2) Se vengono utilizzati apparecchi di tale tipo in scuole, istituti superiori, istituti di istruzione professionale ovvero in altri istituti di formazione o perfezionamento (istituti scolastici), istituti di ricerca, biblioteche pubbliche o istituti che dispongono di apparecchi per la produzione di fotocopie dietro pagamento, l'autore vanta anche nei confronti del gestore dell'apparecchio il diritto al pagamento di un equo compenso.

(3) Il § 54 comma 2 si applica per analogia.

### **§ 54b Cessazione dell'obbligo di indennizzo del commerciante**

L'obbligo d'indennizzo del commerciante (§ 54 comma 1 e § 54a comma 1) decade

1. nella misura in cui la persona tenuta al pagamento dell'indennizzo, dalla quale il commerciante riceve gli apparecchi o i videogrammi o fonogrammi, è vincolata ad un trattato collettivo sull'indennizzo, oppure
2. quando il commerciante comunica per iscritto tipo e numero degli apparecchi e dei videogrammi o fonogrammi ricevuti nel semestre solare precedente nonché il fornitore degli stessi all'ufficio designato ai sensi del § 54h comma 3, entro rispettivamente ogni 10 gennaio e 10 luglio.

### **§ 54c Cessazione dell'obbligo d'indennizzo in caso di esportazione**

Il diritto di cui al § 54 comma 1 e al § 54a comma 1 decade nella misura in cui secondo le circostanze ci si può verosimilmente attendere che gli apparecchi o i videogrammi o fonogrammi non vengano utilizzati per riproduzioni ricadenti nell'ambito di validità di questa legge.

### **§ 54d Ammontare del compenso**

(1) Per equo compenso ai sensi del § 54 comma 1 e § 54a comma 1 e 2 si intendono le tariffe precisate nell'allegato, salvo accordi diversi.

(2) L'entità dell'indennizzo complessivamente dovuto dal gestore ai sensi del § 54a comma 2 è da valutarsi a seconda del tipo e dell'entità dell'impiego dell'apparecchio, stimato sulla base delle circostanze, e in particolare in funzione della località e dell'utilizzo consueto dello stesso.

### **§ 54e Obbligo di indicazione in fattura dei compensi per diritto d'autore**

(1) Nelle fatture per la vendita o comunque la messa in circolazione degli apparecchi di cui al § 54a comma 1, occorre indicare l'indennità d'autore dovuta per il relativo apparecchio.

(2) Nelle fatture per la vendita o comunque la messa in circolazione degli apparecchi ovvero videogrammi o fonogrammi citati nel § 54 comma 1, nei quali l'IVA ai sensi del § 14 comma 1 periodo 1 della legge sull'IVA vada versata separatamente, occorre segnalare se l'indennità d'autore dovuta per il relativo apparecchio ovvero sul supporto video o audio è stata versata.

#### **§ 54f Obbligo di denuncia**

(1) Chi, nell'ambito di validità di questa legge, importa o reimporta a fini commerciali apparecchi o videogrammi o fonogrammi chiaramente destinati all'esecuzione di riproduzioni per mezzo di registrazione video o audio, è obbligato nei confronti dell'autore a comunicare per iscritto tipo ed quantità degli articoli importati all'ufficio designato ai sensi del § 54 comma 3, entro il decimo giorno dal decorso del relativo mese solare.

(2) Il comma 1 si applica per analogia agli apparecchi destinati all'esecuzione di riproduzioni mediante fotocopia di un originale o con un procedimento dall'effetto analogo.

(3) Se la persona soggetta all'obbligo di denuncia non ottempera a tale obbligo, ovvero lo assolve in modo incompleto o sostanzialmente scorretto, si può esigere il pagamento di un'indennità doppia.

#### **§ 54g Obbligo d'informazione**

(1) L'autore può chiedere alla persona tenuta al pagamento dell'indennità ai sensi del § 54 comma 1 o § 54a comma 1, informazioni sul tipo e la quantità degli apparecchi e videogrammi o fonogrammi ceduti o messi in circolazione nell'ambito di validità di questa legge. L'obbligo di informazione del commerciante si estende anche all'indicazione del fornitore e sussiste anche nei casi indicati al § 54 comma 1 periodo 3, § 54a comma 1 periodo 3 e § 54b n. 1. Il § 26 comma 6 vale per analogia.

(2) L'autore può richiedere al gestore dell'apparecchio di un'istituzione ai sensi del § 54a comma 2 periodo 1 le informazioni necessarie per la determinazione del compenso.

(3) Se la persona tenuta al pagamento del compenso non adempie al suo obbligo di informazione, oppure lo assolve in modo incompleto o scorretto, si può esigere il pagamento di un'indennità doppia.

#### **§ 54h Società incaricate della riscossione dei diritti d'autore, gestione delle notifiche**

(1) I diritti di cui ai §§ 54, 54a, 54f comma 3 e § 54g possono essere fatti valere solo da una società incaricata della riscossione dei diritti d'autore.

(2) A ogni avente diritto spetta una quota equa del compenso versato ai sensi del § 54 e § 54a.

(3) Le società incaricate della riscossione dei diritti d'autore devono indicare all'ufficio centrale brevetti una comune ufficio ricevente per le comunicazioni di cui ai §§ 54b e 54f, rispettivamente suddivise per i diritti d'indennità di cui al § 54 comma 1 e al § 54a comma 1. L'ufficio brevetti le pubblica sul bollettino federale.

(4) L'ufficio centrale può pubblicare sul bollettino federale dei modelli per le comunicazioni ai sensi del § 54b n. 2 e § 54f. L'uso di detti modelli è obbligatorio.

(5) Le società incaricate della riscossione dei diritti d'autore e gli uffici riceventi devono utilizzare le informazioni ottenute in conformità al § 54b n. 2 e ai §§ 54f e 54g esclusivamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al comma 1.

#### **§ 55 Riproduzioni eseguite da emittenti radiofoniche**

(1) Un'emittente radiofonica autorizzata alla diffusione radiofonica di un'opera, può fissare l'opera, con mezzi propri, su un supporto video o audio perché questi vengano utilizzati rispettivamente una volta da ognuno dei loro trasmettitori o antenne direzionali. I videogrammi o fonogrammi devono essere cancellati al più tardi un mese dopo la prima diffusione dell'opera.

(2) Non occorre cancellare videogrammi o fonogrammi che abbiano un particolare valore documentario, quando vengano depositati in un archivio ufficiale. L'autore deve essere immediatamente informato del deposito nell'archivio.

### **§ 55a Utilizzo di una banca dati**

È consentita l'elaborazione come anche la riproduzione di una banca dati da parte del proprietario di una copia della banca dati messa in circolazione mediante la vendita con il consenso dell'autore, da parte dell'avente diritto al suo utilizzo o da parte di chi abbia ottenuto di accedere a detta banca dati in base a un contratto concluso con l'autore o, con il suo consenso, con un terzo, quando e nella misura in cui l'elaborazione o riproduzione è indispensabile per accedere agli elementi della banca dati e al suo normale utilizzo. Se, ai sensi di un contratto di cui al comma 1, fosse stata resa accessibile solo una parte della banca dati, sono consentite soltanto l'elaborazione e la riproduzione di questa parte. Gli accordi contrattuali contrari sono nulli.

### **§ 56 Riproduzione e comunicazione pubblica mediante in imprese commerciali**

~~(1) In imprese commerciali che vendono o riparano videogrammi o fonogrammi, apparecchi per la loro produzione o riproduzione o per la ricezione di trasmissioni radiofoniche, si possono riprodurre videogrammi o fonogrammi e comunicare pubblicamente videogrammi o fonogrammi come anche rendere fruibili pubblicamente trasmissioni di opere, nella misura in cui ciò sia necessario per mostrare ai clienti questi apparecchi e dispositivi o per riparare gli apparecchi.~~

(1) In imprese commerciali in cui vengono venduti o riparati apparecchi per la produzione o riproduzione di videogrammi o fonogrammi, per la ricezione di trasmissioni radiofoniche o per il trattamento elettronico di dati, è consentita la registrazione di opere su videogrammi o fonogrammi o supporti di dati, la pubblica comunicazione di opere per mezzo di videogrammi o fonogrammi o supporti di dati nonché la pubblica comunicazione di trasmissioni radiofoniche o di diffusioli pubbliche di opere, nella misura in cui ciò sia necessario per mostrare ai clienti o riparare questi apparecchi.

(2) I videogrammi, i fonogrammi e i supporti di dati ai sensi del comma 1 vanno immediatamente cancellati.

### **§ 57 Accessori non essenziali**

È consentita la riproduzione, diffusione e comunicazione pubblica di opere, quando debbano essere considerate accessori non essenziali rispetto all'oggetto autentico della riproduzione, diffusione o comunicazione pubblica.

### **§ 58 Immagini di catalogo**

~~È consentito riprodurre e diffondere opere di arte figurativa esposte pubblicamente o destinate a una mostra o asta pubblica in cataloghi editi dall'organizzatore per l'esecuzione della mostra o dell'asta.~~

### **§ 58 Opere in esposizioni, in pubblica vendita o in allestimenti accessibili al pubblico**

(1) Sono consentite la riproduzione, la diffusione e la comunicazione pubblica di opere esposte pubblicamente o destinate a una mostra o alla pubblica vendita, di arti figurative e di fotografie, effettuate dall'organizzatore a scopi pubblicitari, a condizione che ciò sia necessario alla promozione dell'evento.

(2) Sono inoltre consentite la riproduzione e la diffusione delle opere citate al comma 1 in cataloghi editi da biblioteche aperte al pubblico, da istituti scolastici o da musei in collegamento contenutistico o cronologico con una mostra o per la documentazione delle giacenze, e con i quali non venga perseguito uno scopo di lucro indipendente.

### **§ 59 Opere in luoghi pubblici**

(1) È consentito riprodurre, diffondere e rendere pubblicamente fruibili, con mezzi pittorici o grafici, tramite fotografie o filmati, opere che si trovano permanentemente esposte in vie, strade o piazze pubbliche. Nel caso degli edifici tali autorizzazioni riguardano solo l'aspetto esterno.

(2) Le riproduzioni non possono essere affisse ad un edificio.

### **§ 60 Ritratti**

~~(1) Il committente di un ritratto o il suo erede può riprodurlo o farlo riprodurre tramite fotografia. Se il ritratto è un'opera fotografica, è consentita la riproduzione anche con mezzi differenti dalla fotografia. Le riproduzioni devono essere diffuse gratuitamente.~~

~~(2) I medesimi diritti per un ritratto eseguito su ordinazione che valgono per il committente, valgono dopo la sua morte per i suoi congiunti.~~

(1) Sono consentite la riproduzione e la diffusione gratuita e intesa non a fini di lucro di un ritratto da parte del committente del ritratto o del suo erede ovvero, nel caso di un ritratto eseguito su commissione, da parte della persona raffigurata o, dopo la sua morte, da parte dei suoi congiunti o di terzi che agiscano su mandato di una di queste persone. Se il ritratto è un'opera di arte figurativa, ne è consentita l'utilizzazione soltanto mediante fotografia.

~~(3) Ai sensi del comma 2, sono da intendersi come congiunti il coniuge o i figli, oppure, in assenza di coniuge e figli, i genitori.~~

(2) Ai sensi del comma 1 periodo 1, sono da intendersi congiunti il coniuge o il convivente o i figli, oppure, in assenza del coniuge, del convivente e dei figli, i genitori.

### **§ 61 Licenza obbligatoria per la produzione di fonogrammi**

~~(1) Se a un produttore di fonogrammi è stato concesso un diritto di utilizzazione di un'opera di musica riguardante il trasferimento dell'opera su un supporto sonoro a fini di lucro e la sua riproduzione e diffusione, l'autore è vincolato, dopo la comparsa dell'opera, a concedere similmente un diritto di utilizzazione a condizioni adeguate a un altro produttore di fonogrammi che abbia la sede centrale o il domicilio nell'ambito di validità di questa legge; ciò non vale quando il diritto di utilizzazione indicato è stato concesso da una società incaricata della riscossione dei diritti d'autore o quando l'opera non corrisponde più alle convinzioni dell'autore, per cui non ci si può più attendere da quest'ultimo l'utilizzazione dell'opera; egli ha quindi revocato per questo motivo un diritto di utilizzazione esistente. L'autore non è tenuto a concedere il diritto di utilizzazione dell'opera per la produzione di un filmato.~~

~~(2) Nei confronti di un produttore di fonogrammi, che non abbia la propria sede centrale o il proprio domicilio nell'ambito di validità di questa legge, resta in vigore l'obbligo del comma 1, nella misura in cui nello stato in cui ha la sua sede centrale o residenza un diritto valido lasci libero il produttore di fonogrammi che abbia la propria sede centrale o residenza nell'ambito di validità di questa legge, secondo una comunicazione del ministro federale della giustizia in una gazzetta ufficiale.~~

~~(3) Il diritto di utilizzazione che deve essere concesso ai sensi delle precedenti disposizioni vale esclusivamente nell'ambito di validità di questa legge e per l'esportazione verso stati in cui l'opera non goda di alcuna protezione contro il trasferimento su supporto sonoro.~~

~~(4) Se l'autore ha concesso ad altri il diritto esclusivo di usufrutto con il compito di trasferire a scopo di lucro l'opera su supporto sonoro e di riprodurla e diffonderla, le norme precedenti valgono a condizione che il titolare del diritto esclusivo di usufrutto sia tenuto alla concessione del diritto di utilizzazione di cui al comma 1.~~

~~(5) Le norme precedenti devono essere considerate valide per un'opera letteraria che sia legata ad un'opera musicale in qualità di testo, quando sia stato concesso ad un produttore di fonogrammi un diritto di utilizzazione con il compito di trasferire l'opera letteraria su un supporto sonoro in collegamento con l'opera musicale, e di riprodurle e diffonderle.~~

~~(6) Nell'eventualità di azioni civili tese a rivendicare il diritto alla concessione di un diritto di utilizzazione, nella misura in cui l'autore o, nel caso del comma 4, il detentore del diritto esclusivo di utilizzazione entro l'ambito di validità di questa legge non abbia alcun foro generale, sono competenti i tribunali della regione in cui ha sede l'ufficio centrale dei brevetti. Possono essere emanati provvedimenti d'urgenza anche in assenza delle premesse indicate ai §§ 935 e 940 del codice di procedura civile [tedesco].~~

~~(7) Le disposizioni precedenti non vanno applicate quando il diritto di utilizzazione di cui al comma 1 sia stato concesso esclusivamente per la produzione di un filmato.~~

- soppresso

## § 62 Divieto di modifiche

(1) Nella misura in cui l'utilizzazione di un'opera è consentita ai sensi delle disposizioni di questo capitolo, non è consentito apportare modifiche all'opera. Il § 39 si applica per analogia.

(2) Se richiesto dalle finalità dell'utilizzo, sono consentite traduzioni e altre modifiche dell'opera, che si limitino a produrne estratti o trasposizioni in un altro tono o registro.

(3) Nel caso di opere delle arti figurative e fotografie, sono consentite trasposizioni dell'opera in un'altra grandezza e le modifiche comportate dal mezzo utilizzato per la riproduzione.

(4) Nel caso di raccolte per l'impiego ecclesiale, scolastico o didattico (§ 46) sono consentite, oltre alle modifiche ammesse ai sensi dei commi 1-3, le modifiche linguistiche necessarie ai fini dell'impiego ecclesiale, scolastico o didattico. Tali modifiche necessitano tuttavia del previo consenso dell'autore e dopo la sua morte del previo consenso del suo erede legittimo (§ 30), quando questi sia congiunto (§ 60 comma 32) dell'autore o abbia ereditato il diritto d'autore in base alle ultime volontà dell'autore. Si considera accordato il consenso, quando l'autore o l'erede legittimo non si oppone entro un mese da che gli è stata comunicata la modifica proposta ed è stato informato di queste conseguenze legali nella comunicazione della modifica.

## § 63 Indicazione delle fonti

(1) Quando viene riprodotta un'opera o una parte di un'opera nei casi previsti dal § 45 comma 1, dai §§ ~~46-48, 50, 51, 58, 59 e 61~~ ~~45° - 48, 50, 51, 58 e 59~~, deve essere sempre indicata in modo chiaro la fonte. Lo stesso vale per la riproduzione di banche di dati nei casi previsti dal § 53 comma 2 n. 1 e comma 3 n. 1. Per riproduzioni di un'intera opera letteraria o musicale deve essere indicata, oltre all'autore, anche la casa editrice presso la quale è comparsa l'opera, ed occorre inoltre precisare se sono state effettuate riduzioni o altre modifiche all'opera. L'obbligo di indicare le fonti decade quando la fonte non è né riportata sull'originale o sulla riproduzione utilizzata, né è in altro modo conosciuta a chi è autorizzato alla riproduzione.

(2) Nella misura in cui, secondo le norme di questo capitolo, è consentita la comunicazione pubblica di un'opera, occorre indicarne chiaramente la fonte, quando e nella misura in cui ciò è richiesto dalla consuetudine della diffusione. **Nei casi di comunicazione pubblica ai sensi dei §§ 46, 48, 51 e 52a, la fonte deve essere sempre indicata unitamente al nome dell'autore, a meno che ciò non sia possibile.**

(3) Se un articolo apparso su un quotidiano o su un altro foglio d'informazione ai sensi del § 49 comma 1 viene pubblicato su un altro quotidiano o in un altro foglio d'informazione o trasmesso via radio, oltre all'autore indicato nella fonte utilizzata, occorre dichiarare sempre anche il quotidiano o il foglio d'informazione da cui è stato tratto l'articolo; se in quella sede viene addotto come fonte un altro giornale o un altro foglio d'informazione, deve essere indicato questo quotidiano o foglio d'informazione. Se un commento radiofonico ai sensi del § 49 comma 1 viene pubblicato su un quotidiano o su un altro foglio d'informazione o trasmesso via radio, deve essere indicata sempre, oltre all'autore, anche l'emittente che ha trasmesso il commento.

## § 63a Diritti legali di remunerazione

L'autore non può rinunciare in anticipo ai diritti legali di remunerazione a lui spettanti ai sensi di questo capitolo. Essi possono essere ceduti in anticipo soltanto a una società incaricata della riscossione dei diritti d'autore.

## Capitolo

### Durata del diritto d'autore

#### § 64 Norma generale

Il diritto d'autore si estingue settant'anni dopo la morte dell'autore.

### **§ 65 Coautori, opere filmiche**

(1) Qualora il diritto d'autore sia condiviso da più coautori (§ 8), esso si estingue dopo settant'anni dalla morte dell'ultimo autore sopravvissuto.

(2) In presenza di opere filmiche e di opere prodotte in modo analogo, il diritto d'autore si estingue dopo settant'anni dalla morte dell'ultima sopravvissuta fra le seguenti persone: regista principale, autore del copione, autore dei dialoghi, compositore della musica composta per l'opera filmica in oggetto.

### **§ 66 Opere anonime e pseudonime**

(1) Nel caso delle opere anonime e pseudonime, il diritto d'autore si estingue a settant'anni dalla pubblicazione. Esso decade tuttavia a settant'anni dalla creazione dell'opera, qualora quest'ultima non venga pubblicata entro questo termine.

(2) Se l'autore rivela la propria identità entro il termine indicato al comma 1 periodo 1, oppure lo pseudonimo utilizzato ne rivela inequivocabilmente l'identità, la durata del diritto d'autore si calcola ai sensi dei §§ 64 e 65. Lo stesso vale qualora, entro il termine fissato al comma 1 periodo 1, venga richiesta l'iscrizione del vero nome dell'autore nel Registro delle opere anonime e pseudonime (§ 138).

(3) Agli atti di cui al comma 2 sono autorizzati l'autore e, posteriormente alla sua morte, il suo successore legale (§ 30) o l'esecutore testamentario (§ 28 comma 2).

### **§ 67 Opere a dispense**

In presenza di opere pubblicate in parti non indipendenti sotto il profilo contenutistico (opere a dispense), nel caso previsto dal § 66 comma 1 periodo 1 il periodo di tutela di ciascuna dispensa si calcola separatamente a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

### **§ 68**

-

## **Capitolo 8**

### **Disposizioni speciali relative ai programmi per elaboratore**

#### **§ 69a Oggetto della tutela**

I termini previsti nel presente capitolo decorrono dalla fine dell'anno civile nel quale si è verificato l'evento determinante per il computo dei termini stessi.

#### **§ 69 Computo dei termini**

(1) Ai sensi della presente legge, con "programmi per elaboratore" si intendono programmi in qualsiasi forma, incluso il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

(2) La tutela si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati.

(3) Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri, in particolare qualitativi o estetici.

(4) Se non altrimenti disposto nel presente capitolo, i programmi per elaboratore sono soggetti alle norme valide per le opere linguistiche.

(5) Le norme di cui ai §§ dal 95a al 95d non si applicano ai programmi per elaboratore.

## **§ 69b Autore in rapporti di lavoro e di servizio**

(1) Qualora i programmi per elaboratore siano creati da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti di utilizzazione economica del programma creato, salvo diversi accordi contrattuali.

(2) Quanto disposto al comma 1 si applica per analogia ai rapporti di servizio.

## **69c Azioni riservate**

I diritti esclusivi del titolare del diritto comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

1. la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;

2. la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore nonché la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti di coloro che modificano il programma;

3. qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso, inclusa la locazione. Qualora una copia di un programma venga messa in circolazione sul territorio dell'Unione europea o di un altro Stato contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo tramite la vendita e con il consenso del titolare del diritto, il diritto di distribuzione di quest'ultimo sulla copia si esaurisce, fatta eccezione per il diritto di locazione della stessa;

4. la trasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, di un programma per elaboratore, inclusa la messa a disposizione al pubblico dello stesso, tale da consentirne l'accesso in orari e da località a piacere.

## **§ 69d Deroche relative alle attività riservate**

(1) Salvo diverse disposizioni contrattuali, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati al § 69c nn. 1 e 2, allorché tali atti siano necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, inclusa la correzione di errori, da parte di tutte le persone abilitate all'uso di una copia del programma.

(2) Il contratto non può impedire che una persona abilitata a usare il programma ne faccia una copia di riserva, se detta copia è necessaria a garantirne la fruizione futura.

(3) La persona che ha diritto a utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, quando essa effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare.

## **§ 69e Decompilazione**

(1) Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi del § 69c, nn. 1 e 2, non è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie a conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano le seguenti condizioni:

1. tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;

2. le informazioni necessarie per ottenere l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate al numero 1;

3. gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

(2) Le informazioni ottenute mediante azioni ottemperanti al comma 1 non possono:

1. essere utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

2. essere comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

3. essere utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.

(3) Non sono ammesse interpretazioni dei commi 1 e 2 la cui applicazione ostacoli inaccettabilmente la normale fruizione del programma o arrechi pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.

### **§ 69f Violazioni del diritto**

(1) Il titolare del diritto può esigere da parte del proprietario o del detentore la distruzione di tutte le copie prodotte o distribuite illecitamente ovvero destinate alla distribuzione illecita. I commi 2 e 3 del § 98 sono da applicarsi per analogia.

(2) Il comma 1 si applica per analogia ai mezzi destinati esclusivamente all'eliminazione o all'elusione illecite di meccanismi tecnici di protezione dei programmi.

### **§ 69g Applicazione di altre disposizioni giuridiche, diritto contrattuale**

(1) Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche ai programmi per elaboratori, e in particolare in materia di diritti brevettuali, di prodotti che incorporano semiconduttori, di marchi commerciali e di tutela dalla concorrenza sleale, inclusa la tutela del segreto commerciale e industriale, nonché in materia di diritto obbligazionario.

(2) Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme al § 69d, commi 2 e 3, e al § 69e, è nulla.

## **PARTE DIRITTI CONNESSI**

## **SECONDA**

### **Capitolo Diritti su determinate edizioni**

**1**

#### **§ 70 Edizioni scientifiche**

(1) A tutela delle edizioni di opere o testi, i cui diritti d'autore non sono tutelati, trovano applicazione per analogia le norme della ~~Prima Parte~~ **Parte 1**, sempreché dette edizioni rappresentino il risultato di un'attività scientifica e si distinguano in modo rilevante dalle edizioni note sino a quel momento.

(2) Il diritto spetta al curatore dell'edizione.

(3) Il diritto si estingue venticinque anni dopo la pubblicazione dell'edizione, e tuttavia già venticinque anni dopo la produzione della stessa, qualora l'edizione non venga pubblicata entro detto lasso temporale. Il termine finale di durata si computa come indicato al § 69.

#### **§ 71 Opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali dell'autore**

1. A chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente, spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera. Lo stesso vale per le opere non pubblicate, sinora non rientranti nell'ambito di validità della presente legge, il cui autore sia deceduto da oltre settant'anni. I §§ 5, 15-24, 26, 27, 45-63 e 88 si applicano per analogia.

(2) Il diritto è cedibile.

(3) La durata dei diritti è di venticinque anni a partire dalla pubblicazione dell'opera o, qualora la sua prima comunicazione al pubblico sia avvenuta anteriormente, a partire da quest'ultima.



## Capitolo Diritti sulle fotografie

2

### § 72

(1) A tutela delle fotografie e dei prodotti creati con procedimento analogo a quello delle fotografie si applicano per analogia dalle norme valide per le opere fotografiche esposte nella ~~prima parte~~ **Parte 1**.

(2) Il diritto di cui al comma 1 spetta al fotografo.

(3) Il diritto di cui al comma 1 dura cinquant'anni a partire dalla pubblicazione della fotografia oppure, qualora la sua prima presentazione al pubblico sia avvenuta anteriormente, a partire da quest'ultima, e tuttavia non oltre cinquant'anni dalla produzione della fotografia, nel caso in cui essa non sia stata pubblicata né lecitamente presentata al pubblico entro questa scadenza. Il termine finale di durata si computa come indicato al § 69.

## Capitolo Diritti dell'artista interprete ed esecutore

3

### § 73 Artista interprete ed esecutore

Ai sensi della presente legge, è da considerarsi artista interprete ed esecutore, chi ~~rappresenta o esegue un'opera, oppure~~ **esegue, canta, recita o presenta in qualunque altro modo un'opera o un'espressione dell'arte popolare, ovvero** partecipi a siffatta presentazione.

### § 74 Diffusione radiotelevisiva

~~L'esibizione dell'artista interprete ed esecutore può essere pubblicamente diffusa all'esterno del locale nel quale si svolge, via video, etere o attraverso dispositivi tecnici analoghi, soltanto previa autorizzazione dello stesso.~~

### § 74 Riconoscimento come artista interprete ed esecutore

(1) L'artista interprete ed esecutore ha diritto a essere riconosciuto come tale relativamente alla sua prestazione, determinando se e con quale nome essere citato.

(2) Qualora più artisti interpreti ed esecutori abbiano fornito una prestazione comune e la citazione di ogni singolo artista richieda un impegno eccessivo, essi possono esigere soltanto di essere citati come gruppo di artisti. Se il gruppo di artisti ha eletto un rappresentante ufficiale, questi è autorizzato alla rappresentanza disgiuntiva nei confronti di terzi. In assenza di un rappresentante ufficiale, il diritto può essere esercitato soltanto dal capogruppo o, in assenza di quest'ultimo, da un rappresentante da eleggersi all'interno del gruppo. Ciò non pregiudica il diritto del singolo artista interprete ed esecutore a essere citato personalmente in presenza di un particolare interesse in tal senso.

### § 75 Modifica della prestazione

L'artista interprete ed esecutore ha diritto di opporsi alla modifica o ad altra mutilazione della sua prestazione, che possa essere di pregiudizio alla sua immagine o alla sua reputazione. Qualora alla prestazione abbiano contribuito più artisti interpreti ed esecutori, nell'esercitare il presente diritto essi sono tenuti a tenere adeguatamente conto degli altri.

### § 76 Radiodiffusione

~~(1) È consentito diffondere via radio la prestazione dell'artista interprete ed esecutore esclusivamente con la sua autorizzazione.~~

~~(2) È consentito diffondere via radio la prestazione dell'artista interprete ed esecutore lecitamente registrata su fonogrammi o videogrammi senza la sua autorizzazione, se i fonogrammi e i videogrammi sono stati pubblicati; occorre tuttavia corrispondergli un equo compenso.~~

~~(3) Il § 20b si applica per analogia.~~

### § 76 Durata dei diritti personali

I diritti di cui ai §§ 74 e 75 si esauriscono alla morte dell'artista interprete ed esecutore, e tuttavia soltanto dopo cinquant'anni dalla prestazione, qualora l'artista interprete ed esecutore deceda anteriormente a questo termine, e inoltre non prima dell'estinzione dei diritti di utilizzazione di cui al § 82. Il termine finale di durata si computa come indicato al § 69. Qualora la prestazione sia stata fornita da più artisti interpreti ed esecutori, si fa riferimento alla morte dell'ultimo artista sopravvissuto fra essi. Dopo la morte dell'artista interprete ed esecutore, i diritti spettano ai suoi congiunti (§ 60 comma 2).

### **§ 7577 Registrazione, riproduzione e diffusione**

~~(1) È ammesso registrare su supporto audio o video la prestazione dell'artista interprete ed esecutore soltanto con il suo consenso.~~

~~(2) L'artista interprete ed esecutore detiene i diritti esclusivi di riproduzione e diffusione dei fonogrammi e dei videogrammi.~~

~~(3) Il diritto dell'artista interprete ed esecutore al compenso per il noleggio e il prestito delle registrazioni delle sue prestazioni su fonogrammi e videogrammi è disciplinato per analogia dal § 27.~~

~~(4) Il § 31 comma 5 e i §§ 32, 32a, 36, 36a, 39 sono applicabili per analogia.~~

~~(5) Qualora la prestazione sia fornita in comune da più artisti interpreti ed esecutori che non provvedono alla riscossione separata delle rispettive quote di compenso, prima dell'inizio della prestazione essi possono designare una persona delegata all'esercizio dei diritti loro spettanti di cui ai §§ 32 e 32a. È salvo il § 80.~~

(1) L'artista interprete ed esecutore detiene i diritti esclusivi di registrazione della sua prestazione in fonogrammi e videogrammi.

(2) L'artista interprete ed esecutore detiene i diritti esclusivi di riproduzione e diffusione dei fonogrammi e dei videogrammi, sui quali è registrata la sua prestazione. Il § 27 è da applicarsi per analogia.

### **§ 7778 Comunicazione pubblica**

~~Qualora la prestazione dell'artista interprete ed esecutore venga resa fruibile al pubblico su videogrammi o fonogrammi o mediante radiodiffusione, all'artista spetta un equo compenso.~~

(1) All'artista interprete ed esecutore spetta il diritto esclusivo di:

1. rendere fruibile al pubblico la sua prestazione (§ 19a),
2. di trasmettere la sua prestazione, a meno che essa non sia stata lecitamente registrata in fonogrammi o videogrammi pubblicati o resi lecitamente pubblici;
3. a rendere pubblicamente fruibile la sua prestazione al di fuori del locale, in cui si svolge, attraverso video, altoparlanti o simili dispositivi tecnici.

(2) All'artista interprete ed esecutore è dovuto un equo compenso, qualora

1. la prestazione sia lecitamente trasmessa ai sensi del comma 1 n. 2,
2. la prestazione sia resa pubblicamente fruibile su supporto audio o video, oppure
3. la trasmissione o la riproduzione finalizzata alla comunicazione pubblica della prestazione siano rese fruibili al pubblico.

(3) All'artista interprete ed esecutore non è consentito rinunciare anticipatamente al compenso spettantegli. Egli può cederlo anticipatamente soltanto a una società incaricata della riscossione dei diritti d'autore.

(4) Il § 20b vale per analogia.

### **§ 78 Cessione**

~~L'artista interprete ed esecutore può cedere a terzi i diritti spettantigli ai sensi dei §§ 74-77. Ciò non pregiudica quanto sancito dal § 75 comma 3 in combinato disposto con il § 27 comma 1 periodi 2 e 3.~~

### **§ 79 Artista interprete ed esecutore in rapporti di lavoro o di servizio**

~~Qualora l'artista interprete ed esecutore abbia fornito la prestazione in adempimento a obblighi derivantigli da un contratto di lavoro o di servizio, in assenza di accordi specifici, a seconda della natura del rapporto di~~

lavoro o di servizio si determina in qual misura e a quali condizioni al datore di lavoro ovvero al committente sia consentito utilizzare detta prestazione e autorizzare terzi a utilizzarla.

### **§ 79 Diritti di utilizzazione**

(1) L'artista interprete ed esecutore può trasferire i diritti spettantigli ai sensi dei §§ 77 e 78. Ciò non pregiudica quanto disposto al § 78 commi 3 e 4.

(2) L'artista interprete ed esecutore può concedere ad altri di utilizzare la prestazione in una o più ovvero in tutte le modalità a lui riservate. Il § 31 commi 1-3 e 5 e i §§ 32-43 sono da applicarsi per analogia.

### **§ 80 Esibizioni corali, orchestrali e drammatiche**

(1) Nelle esibizioni corali, orchestrali e drammatiche, nei casi previsti dai §§ 74, 75, commi 1 e 2, e § 76, comma 1, oltre all'autorizzazione dei solisti, dei direttori d'orchestra e del regista, è sufficiente l'autorizzazione dei rappresentanti eletti dei gruppi di artisti coinvolti, come per esempio del coro, dell'orchestra, della compagnia di ballo e d'arte drammatica. Qualora detti gruppi non abbiano un rappresentante ufficialmente eletto, gli artisti interpreti ed esecutori membri del gruppo concedono l'autorizzazione attraverso la persona del capogruppo.

(2) Ai fini dell'esercizio dei diritti sanciti dai §§ 74-77, con l'eccezione dei diritti di autorizzazione, nel caso di esibizioni corali, orchestrali e drammatiche, i rappresentanti eletti o, in loro assenza, i capigruppo dei rispettivi gruppi di artisti coinvolti rappresentano disgiuntivamente i rispettivi gruppi. I poteri di rappresentanza possono essere trasferiti a una società per la riscossione dei diritti d'autore.

### **§ 80 Prestazione comune fornita da più artisti interpreti esecutori**

(1) Qualora più artisti interpreti ed esecutori forniscano una prestazione comune, senza provvedere alla riscossione separata delle rispettive quote di compenso, essi hanno diritto a percepire un compenso "a mani riunite". Nessuno degli artisti interpreti ed esecutori può rifiutare il suo consenso all'utilizzazione economica arbitrariamente ed in violazione del principio di correttezza. Il § 8 comma 2 periodo 3, commi 3 e 4 sono da applicarsi per analogia.

(2) L'esercizio dei diritti risultanti dai §§ 77 e 78 è disciplinato per analogia dal § 74 comma 2 periodi 2 e 3.

### **§ 81 Diritti dell'organizzatore**

Qualora la prestazione dell'artista interprete ed esecutore sia organizzata da un'impresa, nei casi previsti dai §§ 74, 75 commi 1 e 2 nonché § 76 comma 1, occorre, oltre all'autorizzazione dell'artista interprete ed esecutore, anche quella del titolare dell'impresa.

Qualora la prestazione dell'artista interprete ed esecutore sia organizzata da un'impresa, i diritti previsti dal § 77 commi 1 e 2 periodo 1 nonché dal § 78 comma 1 spettano, oltre all'artista interprete ed esecutore, anche al titolare dell'impresa. Il § 31 commi 1-3 e 5 nonché i §§ 33 e 38 valgono per analogia.

### **§ 82 Durata dei diritti di utilizzazione**

Se la prestazione dell'artista interprete ed esecutore è stata registrata su supporto video o audio, i diritti dell'artista interprete ed esecutore di cui ai §§ 77 e 78 si estinguono dopo ~~cinquanta~~50 anni, quelli dell'organizzatore di cui al § 81 ~~venticinque~~25 anni dalla pubblicazione del fonogramma o audiogramma oppure, qualora la loro prima comunicazione autorizzata al pubblico sia avvenuta anteriormente, dalla data di quest'ultima. I diritti dell'artista interprete ed esecutore si estinguono tuttavia già a ~~cinquanta~~50 anni dalla ~~prestazione~~, e quelli dell'organizzatore a ~~venticinque~~25 anni dalla prestazione, nei casi in cui i supporti audio e video non siano stati pubblicati né lecitamente trasmessi o comunicati al pubblico entro detto termine. Il termine finale di durata di cui ai periodi 1 o 2 si computa come indicato al § 69.

### **§ 83 Diritto all'integrità**

(1) L'artista interprete ed esecutore ha diritto di opporsi alla modifica o ad altra mutilazione della sua prestazione, che possa essere di pregiudizio alla sua immagine o alla sua reputazione di artista interprete ed esecutore.

(2) Qualora alla prestazione abbiano contribuito più artisti interpreti ed esecutori, nell'esercitare il presente diritto essi sono tenuti a tenere adeguatamente conto degli altri.

~~(3) Il diritto si estingue alla morte dell'artista interprete ed esecutore, e tuttavia soltanto dopo cinquant'anni dalla prestazione, qualora l'artista interprete ed esecutore deceda anteriormente a questo termine; il termine finale di durata si computa come indicato al § 69. Dopo la morte dell'artista interprete ed esecutore, il diritto spetta ai suoi congiunti (§ 60 comma 3).~~

#### ~~§ 84 Limitazione dei diritti~~

~~Ai diritti riconosciuti in questo capitolo all'artista interprete ed esecutore e all'organizzatore si applicano per analogia le disposizioni del sesto capitolo della prima parte, con l'eccezione del § 61.~~

#### **§ 83 Limitazioni ai diritti di utilizzazione**

Ai diritti riconosciuti all'artista interprete ed esecutore ai sensi dei §§ 77 e 78 nonché ai diritti riconosciuti all'organizzatore ai sensi del § 81 si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 6 della parte 1.

#### **§ 84**

- soppresso

## **Capitolo**

**4**

### **Protezione del produttore di fonogrammi**

#### ~~§ 85 Diritto di riproduzione e di distribuzione~~ **Diritti di utilizzazione**

(1) Il produttore di un fonogramma ha il diritto esclusivo di ~~riprodurre e distribuire~~ **riprodurre, distribuire e rendere accessibile al pubblico** il fonogramma. Se il fonogramma è stato realizzato in un'emittente, il proprietario dell'emittente vale come produttore. Il diritto non ha origine dalla riproduzione del fonogramma.

(2) Il diritto è cedibile. Il produttore di fonogramma può concedere a un altro il diritto di utilizzare il fonogramma, secondo alcune o tutte le modalità d'uso a lui riservate. Il paragrafo 31 dal comma 1 ai 3 e 5 e i paragrafi 33 e 38 valgono in maniera conforme.

~~(2)(3) Il diritto si estingue cinquanta a 50 anni dalla pubblicazione del fonogramma o, quando il suo primo utilizzo ammesso per la comunicazione pubblica è avvenuto precedentemente, dopo questa, comunque già cinquanta anni dopo la produzione nel caso in cui il fonogramma non sia stato pubblicato entro questa scadenza o sia stato utilizzato in modo ammissibile per la comunicazione pubblica.~~ **fonogramma. Se il fonogramma non viene pubblicato entro 50 anni dalla sua produzione ma viene usato in modo ammissibile per la comunicazione pubblica, in tal caso il diritto si estingue 50 anni dopo questa. Se il fonogramma non è stato pubblicato entro questa scadenza ma è stato utilizzato in modo ammissibile per la comunicazione pubblica in tal caso il diritto si estingue 50 anni dopo la creazione del fonogramma. La scadenza è da calcolare secondo il paragrafo 69.**

~~(3)(4) Il paragrafo 27 Comma 2 e 3 così come le prescrizioni del sesto capitolo della prima parte con eccezione del paragrafo 61 del capitolo 6 della parte 1 sono da utilizzare in maniera conforme.~~

#### **§ 86 Rivendicazione di partecipazione**

Se un fonogramma pubblicato **o reso accessibile al pubblico in modo ammissibile**, sul quale è registrata l'esecuzione di un artista esecutore, viene utilizzato per una comunicazione pubblica dell'esecuzione, il produttore del fonogramma ha diritto in tal caso a una parte adeguata del compenso nei confronti dell'artista esecutore che lo riceve in base al ~~§ 76 Comma 2 e § 77~~ **paragrafo 78 comma 2.**

## **Capitolo**

**5**

### **Protezione dell'emittente radiofonica**

#### **§ 87**

(1) L'emittente radiofonica ha il diritto esclusivo:

1. di ritrasmettere la propria trasmissione radio **e di renderla accessibile al pubblico,**

2. di registrare la sua trasmissione radio su videogramma o fonogramma, di produrre foto della sua trasmissione radio così come di riprodurre e distribuire videogrammi o fonogrammi o fotografie, escluso il diritto di noleggio,
3. di rendere pubblicamente percepibile la sua trasmissione radio in luoghi che siano accessibili al pubblico solo mediante pagamento di un diritto d'ingresso.

(2) Il diritto è cedibile. L'emittente radio può concedere a un altro il diritto di utilizzare la trasmissione radio, secondo alcune o tutte le modalità d'uso a questa riservate. Il paragrafo 31 dal comma 1 ai 3 e 5 e i paragrafi 33 e 38 valgono in maniera conforme.

~~(2)~~(3) Il diritto si estingue ~~cinquanta~~ 50 anni dopo la prima trasmissione radio. La scadenza è da calcolarsi secondo il paragrafo 69.

~~(3) Si devono applicare per analogia le prescrizioni del sesto capitolo della prima parte, con eccezione del § 47 comma 2 periodo 2, del § 54 comma 1 e del § 61.~~

(4) Le prescrizioni del capitolo 6 della parte 1, con eccezione del paragrafo 47 comma 2 periodo 2 e del paragrafo 54 comma 1, sono da utilizzare in maniera conforme.

~~(4)~~(5) Aziende radiofoniche e aziende satellitari sono reciprocamente obbligate a stipulare un contratto riguardo alle trasmissioni satellitari in maniera conforme all'articolo 20b comma 1 periodo 1, a condizioni adeguate a patto che non sussista un motivo obiettivo giustificante il rigetto del contratto. L'obbligo dell'emittente radiofonica vale anche per i diritti di trasmissione, a questa concessi o trasferiti, riguardo alla propria trasmissione.

## Capitolo Protezione del produttore di banche dati

6

### § 87a Definizioni del concetto

(1) La banca dati, come inteso da questa legge, è una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, ordinati in maniera sistematica o metodica e accessibili come unità individuali mediante mezzi elettronici o in altro modo, e il cui acquisto, revisione o rappresentazione richiede un investimento notevole per modalità o entità. Una banca dati modificata nel suo contenuto per modalità o entità vale come nuova banca dati, a condizione che la modifica richieda un investimento notevole per modalità o entità.

(2) Il produttore di banche dati, come inteso da questa legge, è colui che intraprende un investimento ai sensi del comma 1.

### § 87b Diritto del produttore di banche dati

(1) Il produttore di banche dati ha il diritto esclusivo di riprodurre, distribuire e rendere pubblica l'intera banca dati o una parte rilevante, per carattere o entità, di questa. La presentazione, distribuzione o comunicazione pubblica di una parte sostanziale, per carattere o entità, della banca dati è equiparata alla ripetuta e sistematica riproduzione, distribuzione o comunicazione pubblica di una parte insignificante, per carattere o entità, a condizione che queste azioni non siano contrarie a una normale utilizzazione della banca dati o non pregiudichino gli interessi legittimi del produttore della banca dati in maniera inesigibile.

(2) § 17 comma 2 e § 27 comma 2 e 3 sono da utilizzare in maniera conforme.

### § 87c Limiti dei diritti del produttore di banche dati

(1) La riproduzione di una parte notevole, per carattere o entità, della banca dati è ammessa

1. per utilizzo privato: questo non vale per una banca dati i cui elementi singoli siano accessibili con l'aiuto di mezzi elettronici,
2. per utilizzo scientifico personale qualora e se la riproduzione sia offerta per tale scopo e qualora l'utilizzo scientifico non sia sfruttato per scopi commerciali,
3. per uso illustrativo nella lezione a condizione che non sia utilizzato a scopo commerciale.

Nei casi dei numeri 2 e 3 la fonte è da fornirsi esplicitamente.

(2) La riproduzione, distribuzione o comunicazione pubblica di una parte sostanziale, per carattere o entità, di una banca dati è ammessa per l'uso in un procedimento di fronte a una corte, a un tribunale arbitrale o a un'autorità pubblica così come per scopi di sicurezza pubblica.

### **§ 87d Durata dei diritti**

I diritti del produttore di banche dati si estinguono in quindici anni dal momento della pubblicazione della banca dati ma già quindici anni dal momento della produzione se la banca dati, entro questa scadenza, non è stata pubblicata. La scadenza è da calcolare secondo il paragrafo 69.

### **§ 87e Contratti per l'utilizzo di una banca dati.**

Un accordo contrattuale tramite il quale o il possessore di una parte riproducibile della banca dati, con l'autorizzazione del produttore della banca dati attraverso la cessione in commercio, o colui che è legittimato in altro modo al suo utilizzo o colui al quale una banca dati venga resa accessibile a ragione di un contratto con il produttore della banca dati o con un terzo che abbia la sua autorizzazione, si impegna a omettere la riproduzione, distribuzione o comunicazione pubblica di parti trascurabili, per modalità e entità, è inefficace nella misura in cui queste azioni o siano contrarie a un normale utilizzo della banca dati o pregiudichino gli interessi legittimi del produttore di banca dati in maniera inesigibile.

## **PARTE 3**

### **DECISIONI SPECIALI PER I FILM**

#### **Capitolo 1**

### **Opere cinematografiche**

#### **§ 88 Diritto all'adattamento cinematografico**

(1) Se l'autore concede a un altro di filmare la sua opera, in assenza di previsione contraria resta la cessione del diritto esclusivo di utilizzare l'opera, immutata o con revisioni o trasformazioni, per la creazione di un'opera cinematografica e di utilizzare l'opera cinematografica, così come le traduzioni e altre revisioni cinematografiche, in tutti i modi conosciuti di utilizzo.

(2) I diritti delineati nel comma 1 non autorizzano, in assenza di previsione contraria, un nuovo adattamento cinematografico dell'opera. L'autore è, in assenza di previsione contraria, autorizzato a riutilizzare filmicamente il suo lavoro dieci anni dopo la conclusione del contratto.

(3) (annullato)

#### **§ 89 Diritti sull'opera cinematografica**

(1) Chi si impegna alla cooperazione nella creazione di un film concede con ciò, nel caso acquisisca un diritto d'autore sull'opera cinematografica, al produttore cinematografico il diritto esclusivo di utilizzare, in assenza di previsione contraria, l'opera cinematografica così come le traduzioni e altre revisioni cinematografiche o modifiche dell'opera cinematografica in tutti i modi conosciuti di utilizzo.

(2) Se l'autore del lavoro cinematografico ha precedentemente concesso il diritto di utilizzazione indicato nel comma 1 a un terzo, egli mantiene ugualmente il diritto di cedere tale diritto, limitato o illimitato, al produttore cinematografico.

(3) I diritti d'autore sulle opere utilizzate per la creazione dell'opera cinematografica, come romanzi, sceneggiature e colonne sonore, rimangono invariati.

(4) Per i diritti sull'utilizzo filmico delle diapositive e della opere fotografiche create durante le riprese del film valgono i commi 1 e 2 corrispondenti.

## § 90 Limitazione dei diritti

Le decisioni riguardo al trasferimento dei diritti di utilizzo (§ 34) e riguardo alla cessione di ulteriori diritti di utilizzo (§ 35) così come sul diritto di recesso dovuto al non utilizzo (§ 41) e alla convizione connessa (§ 42) non valgono per i diritti descritti nel capitolo 88 comma 1 e capitolo 89 comma 1. Il periodo 1 non trova nessun utilizzo sino all'inizio delle riprese per il diritto all'adattamento cinematografico.

## § 91

(annullato)

## § 92 Artista esecutore

(1) Se l'artista esecutore conclude un contratto con il produttore cinematografico riguardo alla sua collaborazione, durante la creazione di un'opera cinematografica, vi rientra, in assenza di previsione contraria riguardo all'utilizzazione dell'opera cinematografica, la ~~cessione del diritto secondo il paragrafo 75 comma 1 e 2 e § 76 comma 1~~ **cessione del diritto, l'offerta di utilizzare in uno dei modi riservati all'artista esercitante secondo il paragrafo 77 comma 1 e 2 periodo 1 e il paragrafo 78 comma 1 numero.**

(2) Se l'artista esecutore ha ~~precedentemente ceduto un diritto nominato nel comma 1 egli mantiene comunque il diritto di cedere tale diritto riguardo all'utilizzo dell'opera cinematografica al produttore del film.~~ **precedentemente trasferito uno dei diritti nominati nel comma 1 o ceduto ad un terzo con questo un diritto di utilizzo mantiene comunque così il diritto di trasferire o cedere al produttore cinematografico tale diritto riguardo all'utilizzo dell'opera cinematografica.**

(3) Il paragrafo 90 vale in maniera conforme.

## § 93 Protezione contro la deformazione; menzione dei nomi

(1) L'autore dell'opera cinematografica e delle opere utilizzate per la sua creazione, così come il possessore dei diritti accessori di protezione, i quali prendono parte alla creazione dell'opera cinematografica o le cui prestazioni vengono utilizzate per la creazione dell'opera cinematografica, possono vietare, secondo i paragrafi 14 e ~~83~~ **75**, per quanto riguarda la creazione e l'utilizzo del lavoro cinematografico, solamente delle deformazioni gravi o altri pregiudizi gravi delle loro opere o prestazioni. Costoro devono qui aver l'adeguato riguardo l'uno per l'altro e per il produttore cinematografico.

(2) **La menzione di ogni singolo artista esercitante che collabora a un film non è necessaria quando ciò implica un dispendio sproporzionato.**

## § 94 Protezione del produttore di film

(1) Il produttore cinematografico ha il diritto esclusivo di riprodurre, distribuire e utilizzare per spettacoli pubblici, trasmissioni radio **o rappresentazioni pubbliche** il videogramma o il videofonogramma sul quale è registrato il lavoro cinematografico. Il produttore cinematografico ha inoltre il diritto di vietare ogni deformazione o riduzione del videogramma o del videofonogramma che sia in grado di mettere in pericolo i suoi legittimi interessi.

(2) Il diritto è cedibile. Il produttore di film può concedere a un altro il diritto di utilizzare il videogramma o fonogramma e foto secondo alcune o tutte le modalità d'uso a lui riservate. Il paragrafo 31 dal comma 1 ai 3 e 5 e i paragrafi 33 e 38 valgono in maniera conforme.

(3) Il diritto si estingue cinquanta anni dopo la pubblicazione del videogramma o videofonogramma o, nel caso il primo utilizzo autorizzato per la comunicazione pubblica sia avvenuto precedentemente, dopo di questo; comunque già cinquanta anni dopo la creazione se il videogramma o videofonogramma non è uscito o stato utilizzato in modo ammissibile per una comunicazione pubblica entro questa scadenza.

(4) I paragrafi 20b, 27 comma 2 e 3 così come le prescrizioni ~~del sesto capitolo della prima parte con~~ ~~cezione del § 61~~ **del capitolo 6 della parte 1** sono da utilizzare in maniera conforme.

**Immagini in movimento****§ 95**

I paragrafi 88, 89, comma 4, 90, 93 e 94 sono da utilizzare in maniera conforme su serie di immagini e serie di immagini e suoni che non sono protetti come opere cinematografiche.

**PARTE 4****DISPOSIZIONI COMUNI PER IL DIRITTO D'AUTORE****E DIRITTI DI PROTEZIONE AFFINI**~~**Primo capitolo — Divieto di utilizzo**~~**Capitolo 1****Disposizioni suppletive di protezione****§ 95a Protezione di misure tecniche**

(1) Non possono circolare senza il consenso del detentore del diritto misure tecniche efficaci per la protezione di un'opera tutelata ai sensi di questa legge o di altro materiale protetto ai sensi di questa legge, nella misura in cui è conosciuto a chi lo tratta o, secondo le circostanze, può essere conosciuto, che ha luogo l'elusione, per rendere possibile l'accesso a una determinata opera o materiale protetto o al loro utilizzo.

(2) Misure tecniche ai sensi di questa legge sono tecnologie, dispositivi e componenti che siano designati, nel normale esercizio, a impedire o ridurre azioni, che non siano state permesse da chi ne detiene il diritto, riguardanti opere protette o altri materiali protetti ai sensi della presente legge. Si tratta di misure tecniche nella misura in cui l'impiego di un'opera protetta o di un altro materiale protetto tutelato ai sensi della presente legge sia tenuto sotto controllo da chi ne detiene il diritto mediante un mezzo di controllo, un meccanismo di protezione come una crittografia, una distorsione o normali trasformazioni oppure mediante un meccanismo per il controllo della riproduzione, che garantisca il raggiungimento del fine della protezione.

(3) Sono vietati la fabbricazione, l'importazione, la diffusione, l'acquisto, la locazione, la pubblicità in vista di acquisto o locazione e il possesso al servizio di fini commerciali di dispositivi, prodotti o componenti come anche la prestazione di servizi che

1. siano oggetto di una promozione delle vendite, pubblicità o commercializzazione con lo scopo dell'aggiramento di misure tecniche efficaci oppure
2. a prescindere dall'aggiramento di misure tecniche efficaci abbiano solo uno scopo o utilità economica limitata oppure
3. vengano diseguate, prodotte, adattate o fornite fundamentalmente per rendere possibile o facilitare l'aggiramento di misure tecniche efficaci.

(4) Vengono fatti salvi dalle proibizioni dei commi 1 e 3 incarichi e autorizzazioni di passi pubblici allo scopo della protezione della pubblica sicurezza o della tutela del diritto penale.

**§ 95b Imposizione di norme restrittive**

(1) Nella misura in cui una persona che ne detenga il diritto utilizza misure tecniche conformi alle disposizioni di questa legge, è tenuto a mettere a disposizione i mezzi necessari per poter far uso, nella misura dovuta, delle norme preferite tra quelle citate di seguito, nella misura in cui siano autorizzati all'accesso all'opera o all'oggetto di protezione:

1. § 45 (Giustizia e pubblica sicurezza),
2. § 45a (Portatori di handicap),
3. § 46 (Raccolte per l'utilizzo in chiese, scuole o lezioni), ad eccezione dell'utilizzo ecclesiale,
4. § 47 (Diffusione di programmi radiofonici per le scuole),
5. § 52a (Divulgazioni pubbliche per lezioni e ricerca),
6. § 53 (Riproduzioni per uso privato e altri)



7. utilizzi personali) comma 1, quando si tratti di riproduzioni su carta o altro supporto simile mediante qualunque procedimento fotomeccanico o altro procedimento dall'effetto simile,
- a. comma 2 periodo 1 numero 1,
  - b. comma 2 periodo 1 numero 2 unitamente al comma 2 numero 1 oppure 3,
  - c. comma 2 periodo 1 numero 3 e 4 unitamente ogni volta al periodo 2 numero 1 e periodo 3,
  - d. comma 3,
8. § 55 (Riproduzioni mediante imprese di diffusione). Non sono validi accordi per l'esclusione dei vincoli ai sensi del periodo 1.

(2) Contro chi infrange il divieto di cui al comma 1 si può far ricorso alla norma preferita tra quelle citate sopra per mettere a disposizione i mezzi necessari a privare dell'autorizzazione specifica. Se il mezzo richiesto corrisponde a un accordo tra le associazioni di detentori dei diritti e la norma restrittiva preferita, si presume che il mezzo sia sufficiente. Gazzetta ufficiale, anno 2003, parte I n. 46, edita a Bonn il 12 settembre 2003, 1781.

(3) I commi 1 e 2 non valgono nel caso in cui vengano resi accessibili al pubblico opere e altri materiali protetti in base ad un accordo commerciale di qualche tipo per il quale tali opere siano accessibili ai componenti del pubblico dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.

(4) Le misure tecniche utilizzate per l'adempimento dei doveri del comma 1, comprese le misure tecniche utilizzate per l'adattamento di patti spontanei, godono della protezione legale ai sensi del § 95a.

### **§ 95c Protezione delle informazioni necessarie alla tutela del diritto**

(1) Le informazioni per la tutela del diritto, provenienti da chi ne detiene il diritto, non devono essere rimosse o modificate quando una qualunque delle informazioni relative viene unita alla riproduzione di un'opera o di altro materiale protetto o compare unitamente alla comunicazione pubblica di un'opera o materiale protetto del genere e quando la rimozione o modifica avviene in modo chiaramente abusivo ed è conosciuta a chi le commercia oppure in base alle circostanze si può sapere che in tal modo induce, rende possibile, facilita o occulta la violazione dei diritti d'autore o dei diritti di protezione utilizzati.

(2) Informazioni per la tutela del diritto ai sensi di questa legge sono informazioni elettroniche che identificano opere o altri materiali protetti, l'autore o chiunque altri detenga il diritto, informazioni sulle modalità e norme per l'utilizzo dell'opera o dell'oggetto protetto, come le cifre e i codici mediante i quali vengono formulate tali informazioni.

(3) Opere o simili materiali protetti nei quali vengano abusivamente rimosse o modificate informazioni per la tutela del diritto non devono essere in modo deliberatamente abusivo diffuse, introdotte, inviate, espresse o rese pubblicamente disponibili per la diffusione, quando sia conosciuto a chi le commercia o debba essere conosciuto, in base alle circostanze, che in tal modo induce, rende possibile, facilita o occulta la violazione dei diritti d'autore o dei diritti di protezione utilizzati.

### **§ 95d Contrassegni**

(1) Opere ed altri materiali protetti che vengano protetti con misure tecniche devono essere contrassegnati in modo ben visibile con informazioni sulle caratteristiche delle misure tecniche.

(2) Chi protegge opere ed altri materiali protetti con misure tecniche deve contrassegnarli, per rendere possibile che si facciano valere i diritti di cui al § 95b comma 2, con il proprio nome o ditta e il recapito per rendere possibile la notifica. Nei casi del § 95 comma 3 il periodo 1 non trova applicazione.

### **§ 96 Divieto di utilizzazione**

(1) Riproduzioni prodotte illegalmente non possono essere né distribuite né utilizzate in comunicazioni pubbliche.

(2) Trasmissioni radiofoniche allestite illegalmente non possono essere registrate su supporto video o audio o riprodotte pubblicamente.

## **Capitolo 2**

### **Violazioni del diritto**

#### **SOTTOCAPITOLO 1**

#### **DISPOSIZIONI DI DIRITTO CIVILE, VIE LEGALI**

##### **§ 97 Rivendicazione per omissione e risarcimento**

(1) Chi contravviene illegalmente al diritto d'autore o a un altro diritto tutelato ai sensi della presente legge può essere citato dal danneggiato all'eliminazione del pregiudizio, nel caso di pericolo di recidiva all'omissione e, se al reo viene addebitata premeditazione o omissione, anche al risarcimento. In luogo del risarcimento il danneggiato può pretendere la consegna del guadagno che il reo ha ottenuto mediante la violazione del diritto e un resoconto di questo guadagno.

(2) Autori, estensori di edizioni scientifiche (§ 70), fotografi (§ 72) e artisti interpreti ed esecutori (§ 73) possono, quando sia addebitato al reo premeditazione o omissione, esigere un risarcimento in denaro anche a motivo del pregiudizio che non sia danno patrimoniale, quando e nella misura in cui ciò corrisponda a equità.

(3) Vengono fatte salve pretese per altre norme legali.

##### **§ 98 Diritto di distruzione o cessione di copie**

(1) Il danneggiato può pretendere che siano distrutte tutte le riproduzioni illegalmente effettuate, distribuite o destinate alla distribuzione illegale, che siano in possesso o proprietà del reo.

(2) Invece delle misure previste al comma 1 il danneggiato può pretendere che gli vengano concesse, in cambio di un adeguato compenso, che non può superare i costi di produzione, le copie che sono in possesso del reo.

(3) Se le misure ai sensi dei commi 1 e 2 nei confronti del reo o proprietario sono, nel caso specifico, sproporzionate, e le condizioni delle riproduzioni prodotte dalla violazione del diritto vengono risanate in altra maniera, il danneggiato ha diritto solo sulle misure a ciò necessarie.

##### **§ 99 Diritto di distruzione o cessione dei dispositivi**

Le disposizioni del § 98 devono essere corrispondentemente applicate ai dispositivi di proprietà del reo che vengano utilizzati o siano destinati esclusivamente o quasi esclusivamente per la produzione illegale di riproduzioni.

##### **§ 100 Responsabilità del titolare di un'impresa**

Se in un'impresa è stato violato illegalmente un diritto garantito ai sensi della presente legge da parte di un lavoratore o delegato, il danneggiato detiene dei diritti in base ai §§ 97-99 anche nei confronti del titolare dell'impresa, ad eccezione del diritto al risarcimento dei danni, fatti salvi ulteriori diritti ai sensi di altre norme legali.

##### **§ 101 Eccezioni**

(1) Se, nel caso della violazione di un diritto tutelato ai sensi della presente legge, i diritti del danneggiato per eliminazione o omissione (§ 97), distruzione o cessione delle copie (§ 98) o dei dispositivi (§ 99) si rivolgono nei confronti di una persona cui non viene addebitato né premeditazione né omissione, questi possono essere risarciti in denaro per evitare i diritti dei danneggiati, quando dalla soddisfazione dei diritti deriverebbe loro un danno sproporzionalmente maggiore e che il danneggiato si debba attendere un risarcimento in denaro. Come indennizzo è da calcolare la quota che in caso di una concessione contrattuale del diritto sarebbe stata dovuta come compenso. Con il pagamento dell'indennizzo si considera concesso il consenso del danneggiato all'utilizzazione nei limiti consueti.

(2) Non soggiacciono alle misure previste nei §§ 98 e 99

1. fabbricati;

2. parti separabili di riproduzioni e dispositivi la cui produzione o diffusione non sia lecita.

### **§ 101a Diritto di informazione nei confronti di un terzo**

(1) Chi nel rapporto commerciale viola il diritto d'autore o un altro diritto garantito ai sensi della presente legge con la produzione o diffusione di copie, può essere citato dal danneggiato ad un'immediata informazione sull'origine e percorso di queste copie, a meno che ciò nel singolo caso sia spropositato.

(2) Chi ai sensi del comma 1 è tenuto all'informazione, deve dare notizia su nomi e recapiti del fabbricante, del fornitore e di altri precedenti proprietari delle copie, dell'acquirente o committente commerciale come anche sulla quantità delle copie prodotte, consegnate, ricevute o commissionate.

(3) In casi di evidente violazione del diritto l'obbligo alla comunicazione delle informazioni possono essere ordinate per via di provvedimento urgente secondo le prescrizioni del codice di procedura civile.

(4) Le informazioni possono essere utilizzate in un processo penale o in un procedimento ai sensi della legge sulle infrazioni contro chi è tenuto all'informazione o contro un parente indicato nel § 52 comma 1 del codice di procedura penale a motivo di un fatto accaduto prima della comunicazione dell'informazione solo con l'approvazione della persona tenuta all'informazione.

(5) Vengono fatti salvi ulteriori diritti all'informazione.

### **§ 102 Prescrizione**

Per la prescrizione delle rivendicazioni legate alla violazione del diritto d'autore o di un altro diritto tutelato ai sensi della presente legge, trovano adeguata applicazione le norme del capitolo 5 del libro 1 del codice civile. Se la persona obbligata ha guadagnato qualcosa a spese dell'avente diritto grazie alla violazione, trova adeguata applicazione il § 852 del codice civile.

### **§ 103 Comunicazione del giudizio**

(1) Se viene sollevata una lagnanza in base alla presente legge, si può concedere nel giudizio alla parte prevalente il permesso di far conoscere pubblicamente il giudizio a spese della parte soccombente, quando dimostri un legittimo interesse. Il giudizio può essere fatto conoscere solo in forza della legge, quando il tribunale non stabilisca qualcosa di differente.

(2) Il modo e la portata della comunicazione vengono stabiliti nel processo. Il diritto alla comunicazione si esingue quando il giudizio non è stato fatto conoscere entro sei mesi dal passaggio in giudicato.

(3) La parte che gode del diritto alla comunicazione può richiedere di condannare la parte soccombente al pagamento anticipato delle spese di comunicazione. Sulla richiesta delibera il tribunale processuale di prima istanza, mediante una delibera senza dibattito orale. Prima della decisione deve essere ascoltata la parte soccombente.

### **§ 104 Via legale**

Per tutti i procedimenti mediante i quali viene fatto valere un diritto in base ad un rapporto giuridico regolato in questa legge, (controversie sul diritto d'autore) viene fissata la via legale ordinaria. Per controversie sul diritto d'autore in base a rapporti di lavoro o di servizio che abbiano come oggetto l'esclusiva richiesta di corresponsione di un compenso stabilito, fatta salva la via legale ai tribunali per questioni lavorative e il percorso del diritto amministrativo.

### **§ 105 Tribunali per processi sul diritto d'autore**

(1) I governi regionali vengono autorizzati ad attribuire mediante ordinanza i processi sul diritto d'autore, per i quali il tribunale sia competente in prima istanza oppure in istanza d'appello, per il territorio di più tribunali ad uno di loro, quando ciò sia utile per la tutela del diritto.

(2) I governi regionali vengono inoltre autorizzati ad attribuire mediante un'ordinanza i processi sul diritto d'autore rientranti nella competenza delle preture, per il territorio di più preture ad una di loro, quando ciò sia utile per la tutela del diritto.

(3) I governi regionali possono conferire le autorizzazioni ai sensi dei commi 1 e 2 all'amministrazione della giustizia regionale.

(4) e (5) (caduti)

## **SOTTOCAPITOLO 2**

### **DISPOSIZIONI DI DIRITTO PENALE**

#### **DISPOSIZIONI PENALI E AMMENDE**

### **§ 106 Utilizzo non autorizzato di opere protette dal diritto d'autore**

(1) Chi copia, diffonde o riproduce, in casi diversi da quelli legalmente concessi, un'opera o un adattamento o un rifacimento di un'opera senza il consenso di chi è autorizzato, viene sanzionato con una pena detentiva fino a tre anni o con un'ammenda pecuniaria.

(2) È punibile il semplice tentativo.

### **§ 107 Esposizione illecita di disegni d'autore**

(1) Chi

1. espone il disegno d'autore (§ 10 comma 1) tratto dall'originale di arti figurative di un'opera senza consenso dell'autore oppure diffonde un originale disegnato in modo simile,
2. espone il disegno d'autore (§ 10 comma 1) tratto da una riproduzione, un adattamento o una trasformazione di arti figurative di un'opera in un modo tale da dare alla riproduzione, all'adattamento o alla trasformazione l'aspetto di un originale, oppure diffonde una riproduzione disegnata in modo simile, un adattamento o una trasformazione simile,

viene sanzionato con una pena detentiva fino a tre anni o con un'ammenda pecuniaria, quando il fatto non è punito in altre disposizioni con una pena più grave.

(2) È punibile il semplice tentativo.

### **§ 108 Aggiunte non consentite nell'impiego di diritti di protezione**

(1) Chi, in casi diversi da quelli consentiti dalla legge, senza consenso di chi è autorizzato,

1. riproduce, diffonde o esegue pubblicamente un'edizione scientifica (§ 70) o un adattamento o rifacimento di una simile edizione,
2. sfrutta, contro il § 71, un'opera pubblicata o comunicata al pubblico per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali dell'autore o un adattamento o rifacimento di un'opera del genere,
3. riproduce, distribuisce o rende pubblicamente una fotografia (§ 72) oppure un adattamento o rifacimento di una fotografia,
4. sfrutta, contro i ~~§§ 74, 75 comma 1 o 2 o § 76 comma 1~~ § 77 comma 1 o comma 2 periodo 1, § 78 comma 1 lo spettacolo di un artista interprete ed esecutore,
5. sfrutta, contro il § 85, un supporto audio,
6. sfrutta, contro il § 87, una trasmissione radio,
7. sfrutta, contro i §§ 94 o 95 unitamente al § 94, un supporto video oppure audiovisivo,
8. sfrutta, contro il § 87b comma 1, una banca dati,

viene sanzionato con una pena detentiva fino a tre anni o con un'ammenda pecuniaria.

(2) È punibile il semplice tentativo.

### **§ 108a Utilizzo professionale non consentito**

(1) Se il colpevole nei casi dei §§ 106-108 agisce professionalmente, la sanzione è una pena detentiva fino a cinque anni o un'ammenda pecuniaria.

(2) È punibile il semplice tentativo.

### **§ 108b Aggiunte non consentite in misure di protezione tecniche e informazioni necessarie per la tutela del diritto**

#### (1) Chi

1. tratta una misura tecnica efficace senza l'assenso di chi ne detiene il diritto con l'intenzione di rendere possibile a sé o a un terzo l'accesso ad un'opera tutelata ai sensi della presente legge o di un altro materiale protetto tutelato ai sensi della presente legge o il loro utilizzo, oppure
2. in modo intenzionalmente abusivo
  - a. rimuove o modifica un'informazione per la tutela del diritto proveniente da chi ne detiene il diritto, quando viene espressa una qualunque delle informazioni relative alla riproduzione di un'opera o di un materiale protetto simile oppure compare in relazione alla comunicazione pubblica di un'opera o materiale protetto simile, oppure
  - b. diffonde, immette sul mercato, spedisce, riproduce pubblicamente o rende pubblicamente disponibile un'opera o un simile materiale protetto nel quale viene rimossa o modificata senza autorizzazione un'informazione per la tutela del diritto e in tal modo determina, rende possibile, facilita o occulta almeno involontariamente la violazione del diritto d'autore o di diritti di protezione affini, viene sanzionato con una pena detentiva fino ad un anno o con un'ammenda pecuniaria, quando il reato non avviene rigorosamente per l'utilizzo privato del colpevole o di un individuo personalmente legato al colpevole oppure riguarda un uso del genere.

(2) Viene ugualmente sanzionato chi, contro il § 95 comma 3, produce, importa, diffonde, vende o affitta a fini commerciali un dispositivo, un prodotto o un componente.

(3) Se il colpevole, nei casi del comma 1, agisce in qualità professionale, la sanzione è una pena detentiva fino a tre anni oppure un'ammenda pecuniaria.

#### **§ 109 Querela**

Nei casi di §§ 106-108 e del § 108b il reato viene perseguito solo su denuncia, a meno che l'autorità penale, a motivo del particolare interesse pubblico all'azione penale, ritenga necessario un provvedimento dell'autorità.

#### **§ 110 Confisca**

Gli oggetti ai quali fa riferimento un reato ai sensi dei §§ 106, 107 comma 1 n. 2, §§ 108 e ~~108a~~ fino al 108b, possono essere confiscati. Si deve utilizzare il § 74a del codice penale. Nel caso in cui vengano accolte le rivendicazioni indicate nei §§ 98 e 99 nel processo in base alle prescrizioni del codice di procedura penale sul risarcimento del danneggiato (§§ 403-406c), non devono essere applicate le indicazioni sulla confisca.

#### **§ 111 Notifica della condanna**

Se viene emessa sentenza di condanna nei casi dei §§ 106-~~108a~~108b, bisogna disporre, quando il danneggiato ne faccia domanda e ne dimostri un legittimo interesse, che la sentenza venga fatta pubblicamente conoscere su richiesta. Il modo della comunicazione pubblica deve essere stabilito nel processo.

#### **§ 111a Norme per ammende**

(1) Agisce in modo non conforme all'ordinamento chi

1. contro il § 95a comma 3
  - A. vende, affitta o diffonde oltre il circolo degli individui personalmente legati al reo un dispositivo, un prodotto o un componente oppure
  - B. possiede a fini commerciali un dispositivo, un prodotto o un componente per il cui acquisto o locazione fa pubblicità oppure procura un servizio,
2. contro il § 95b comma 1 periodo 1 non mette a disposizione un mezzo necessario oppure
3. contro il § 95d comma 2 periodo 1 non contrassegna in tutto o in parte opere o altri materiali protetti.

(2) L'infrazione può essere punita nei casi del comma 1 n. 1 e 2 con un'ammenda fino a cinquantamila euro e negli altri casi con un'ammenda fino a diecimila euro.

#### SOTTOCAPITOLO 3

#### PRESCRIZIONI SUI PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITÀ DOGANALI

#### **UrhG § ~~111a~~111b Provvedimenti delle autorità doganali**

(1) Ove la produzione o diffusione di copie dovesse infrangere il diritto d'autore o diritti connessi al diritto d'autore, le copie, qualora non si applichi il regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio del 22/12/1994 sulle misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime di sospensione delle merci contraffatte o delle merci usurpative (Gazzetta Ufficiale L 341 p. 8) secondo la sua versione attuale, su richiesta e contro prestazione di garanzia del titolare al momento della loro importazione o esportazione, sottostanno alla confisca da parte delle autorità doganali, nella misura in cui la violazione della legge è evidente. Questo vale per la circolazione con altri stati membri dell'Unione Europea o con altri stati che aderiscono al trattato sullo spazio economico europeo soltanto nella misura in cui vengano effettuati controlli da parte delle autorità doganali.

(2) Qualora le autorità doganali dispongano il sequestro, esse avvertono immediatamente l'avente diritto così come il richiedente. Al richiedente sono da comunicare la provenienza, la quantità e il luogo di deposito delle copie, così come il nome e l'indirizzo dell'avente diritto, venendo in tal modo limitato il segreto epistolare e postale (Articolo 10 della Costituzione). Al richiedente viene data l'opportunità di prendere visione delle copie, nella misura in cui in questo modo non vengano lesi segreti commerciali o aziendali.

(3) Qualora il sequestro non venga contestato scaduto il termine di due settimane dopo la notifica della comunicazione secondo il comma 2 periodo 1, allora le autorità doganali dispongono la confisca delle copie requisite.

(4) Qualora l'avente diritto contesti il sequestro, le autorità doganali lo comunicano tempestivamente al richiedente. Questi deve subito dichiarare alle autorità doganali se mantenga la richiesta secondo il comma 1 rispetto alle copie sequestrate.

1. Qualora il richiedente ritiri la richiesta le autorità doganali revocano subito il sequestro.
2. Qualora il richiedente mantenga la richiesta e presenti una sentenza esecutiva la quale disponga la custodia delle copie confiscate oppure una limitazione del potere di disposizione, le autorità doganali prenderanno i necessari provvedimenti.

Qualora non si verificano i casi di cui ai numeri 1 o 2 le autorità doganali revocano il sequestro scaduto il termine di due settimane dopo notifica della comunicazione al richiedente secondo il comma 1; qualora il richiedente segnali che la sentenza di cui al numero 2 è stata da lui richiesta ma non gli è ancora giunta, il sequestro verrà mantenuto per un massimo di due ulteriori settimane.

(5) Qualora il sequestro si riveli dall'inizio ingiustificato e nel caso il richiedente abbia mantenuto la richiesta secondo il comma 1 rispetto alle copie sequestrate o non si sia dichiarato immediatamente (comma 4 periodo 2), allora egli è tenuto a risarcire all'avente diritto i danni causati dal sequestro.

(6) La richiesta di cui al comma 1 deve essere fatta alla Oberfinanzdirektion e ha validità per due anni, a meno che non sia richiesta una durata minore; può essere ripetuta. Per gli atti d'ufficio connessi con la richiesta vengono riscossi dal richiedente i costi in conformità con le disposizioni del § 178 del codice delle imposte.

(7) Il sequestro e la confisca possono essere impugnati con i ricorsi ammessi nei ricorsi in giudizio contro le ammende amministrative secondo la legge sulle infrazioni contro sequestri e confische. Nel procedimento di impugnazione deve essere sentito il richiedente. Contro la decisione del tribunale di prima istanza è ammissibile ricorrere subito in appello; su questo giudica la corte d'appello.

(8) Nelle procedure secondo il decreto (CE) Nr. 3295/94 sono da applicare corrispondentemente i commi 1-7 nella misura in cui nel decreto non sia previsto altrimenti.

## **Capitolo 3**

### **Esecuzione forzata**

#### **SOTTOCAPITOLO 1**

##### **NORME GENERALI**

#### **UrhG § 112 Norme generali**

L'ammissibilità dell'esecuzione forzata nel diritto protetto da questa legge si giudica secondo le normative generali, purché non sia disposto altrimenti nei §§ 113 - 119.

#### SOTTOCAPITOLO 2

##### ESECUZIONE FORZATA CONTRO L'AUTORE PER CREDITI PECUNIARI

#### **UrhG § 113 Diritto d'autore**

L'esecuzione forzata contro l'autore per crediti pecuniari è ammissibile sul diritto d'autore solo con il suo consenso e solo nella misura in cui egli possa concedere diritti di utilizzazione (§ 31). Il consenso non può essere concesso dal rappresentante legale.

#### **UrhG § 114 Originali delle opere**

(1) L'esecuzione forzata contro l'autore per crediti pecuniari degli originali di cui è in possesso è ammissibile solo con il suo consenso. Il consenso non può essere concesso dal rappresentante legale.

(2) Il consenso non è necessario,

1. nella misura in cui l'esecuzione forzata dell'originale dell'opera è necessaria per la realizzazione dell'esecuzione forzata di un diritto di sfruttamento dell'opera,
2. per l'esecuzione forzata dell'originale di un'opera di architettura,
3. per l'esecuzione forzata dell'originale di un'altra opera di arte figurativa, quando l'opera è pubblica.

Nei casi previsti dal numero 2 e 3 l'originale dell'opera non può essere diffuso senza il consenso dell'autore.

#### SOTTOCAPITOLO 3

##### ESECUZIONE FORZATA CONTRO IL SUCCESSORE DELL'AUTORE PER CREDITI PECUNIARI

#### **UrhG § 115 Diritto d'autore**

Contro l'avente diritto dopo la morte dell'autore (§ 30) l'esecuzione forzata per crediti pecuniari sul diritto d'autore è ammissibile solo con il suo consenso e nella misura in cui egli possa concedere diritti di utilizzazione (§ 31). Non è necessario il consenso quando l'opera è stata pubblicata.

#### **UrhG § 116 Originali delle opere**

(1) Contro l'avente diritto dopo la morte dell'autore (§ 30) l'esecuzione forzata per crediti pecuniari degli originali in suo possesso di opere dell'autore è ammissibile solo con il suo consenso.

(2) Il consenso non è necessario

1. nei casi di cui al § 114 comma 2 periodo 1,
2. per l'esecuzione forzata dell'originale di un'opera, quando l'opera è stata pubblicata.

Il § 114 comma 2 periodo 2 si applica per analogia.

#### **UrhG § 117 Esecutori testamentari**

Se in base al § 28 comma 2 è disposto che il diritto d'autore venga esercitato da un esecutore testamentario, allora il consenso necessario in base ai §§ 115 e 116 deve essere concesso dall'esecutore testamentario.

#### SOTTOCAPITOLO 4

##### ESECUZIONE FORZATA PER CREDITI PECUNIARI CONTRO AUTORI DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

##### E CONTRO I FOTOGRAFI

#### **UrhG § 118 Applicazione per analogia**

I §§ 113 - 117 sono da applicare per analogia

1. all'esecuzione forzata per crediti pecuniari contro gli autori di pubblicazioni scientifiche (§ 70) e, dopo la loro morte, contro i loro aventi diritto,
2. all'esecuzione forzata per crediti pecuniari contro i fotografi (§ 72) e, dopo la loro morte, contro i loro aventi diritto.

#### SOTTOCAPITOLO 5

##### ESECUZIONE FORZATA PER CREDITI PECUNIARI DI DISPOSITIVI PARTICOLARI

### **UrhG § 119 Esecuzione forzata di dispositivi particolari**

(1) Dispositivi che sono destinati esclusivamente alla riproduzione o trasmissione di un'opera, quali stampi, dischi, pietre litografiche, cliché, matrici e negativi, sono soggetti a esecuzione forzata solo nella misura in cui il creditore ha diritto all'utilizzo dell'opera mediante questi dispositivi.

(2) Lo stesso vale per quei dispositivi che sono destinati esclusivamente alla proiezione di un'opera cinematografica, come le pellicole e simili.

(3) I commi 1 e 2 sono da applicare per analogia alle pubblicazioni protette ai sensi dei §§ 70 e 71, alle fotografie protette ai sensi del § 72, ai supporti di immagini e supporti audio protetti ai sensi dei §§ ~~75 comma 2~~ **comma 2 periodo 1**, 85, 87, 94 e 95 e alle banche dati protette ai sensi del § 87b comma 1.

## **PARTE 5**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE**

#### **Capitolo 1**

#### **Ambito di applicazione della legge**

##### **SOTTOCAPITOLO 1 DIRITTO D'AUTORE**

### **UrhG § 120 Cittadini tedeschi e cittadini di altri stati UE e di altri stati membri dello SEE**

(1) I cittadini tedeschi godono della protezione del diritto d'autore per tutte le loro opere, indipendentemente da se e dove le opere siano state pubblicate. Se l'opera è stata creata da più coautori (§ 8), allora è sufficiente che uno solo dei coautori sia di nazionalità tedesca.

(2) Godono degli stessi diritti dei cittadini tedeschi:

1. I tedeschi ai sensi dell'articolo 116 comma 1 della Costituzione, che non possiedono cittadinanza tedesca, e
2. I cittadini di altri stati membri dell'Unione Europea o di un altro stato che aderisce al trattato sullo spazio economico europeo.

### **UrhG § 121 Cittadini stranieri**

(1) I cittadini stranieri godono della protezione del diritto d'autore per le opere apparse nell'ambito di applicazione di questa legge, a meno che l'opera o la traduzione del lavoro sia apparsa al di fuori del territorio tedesco più di trenta giorni prima dell'entrata in vigore di questa legge. Con la stessa limitazione i cittadini stranieri godono di protezione per opere che siano apparse soltanto in traduzione nell'ambito di applicazione di questa legge.

(2) Le opere pubblicate nell'ambito di applicazione di questa legge ai sensi del comma 1 vengono equiparate alle opere d'arte figurativa, che sono strettamente legate ad un immobile nell'ambito di applicazione di questa legge.

(3) La protezione di cui al comma 1 può essere limitata da un decreto legge del ministro della giustizia nei confronti di quei cittadini stranieri che appartengano a uno stato non contraente della Convenzione di Berna per la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche e che al momento della pubblicazione dell'opera non avevano la residenza in questo né in un altro stato membro, qualora lo stato di cui sono cittadini non offre sufficiente protezione alle opere di cittadini tedeschi.

(4) Inoltre i cittadini stranieri godono della protezione del diritto d'autore secondo i trattati internazionali. Dove non sussistano trattati internazionali, tali opere godono della protezione del diritto d'autore purché nello stato di cui è cittadino l'autore le opere di cittadini tedeschi godano della relativa protezione secondo una comunicazione del ministro della giustizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Federale di Germania.



(5) Ai cittadini stranieri spetta il diritto sulle vendite successive (§ 26) soltanto quando lo stato cui appartengono accordi lo stesso diritto ai cittadini tedeschi secondo una comunicazione del ministro della giustizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Federale di Germania.

(6) Tutte le opere di autori stranieri godono della protezione di cui ai §§ 12-14 anche qualora non sussistano i presupposti di cui ai commi 1-5.

#### **UrhG § 122 Apolidi**

(1) Le opere degli apolidi che risiedono abitualmente in territorio soggetto all'applicazione di questa legge godono della protezione sancita da questa legge alla stessa stregua dei cittadini tedeschi.

(2) Le opere degli apolidi che non risiedono abitualmente in territorio soggetto all'applicazione di questa legge godono della protezione per il diritto d'autore valida nello stato straniero in cui hanno la residenza abituale.

#### **UrhG § 123 Rifugiati stranieri**

Per le opere di stranieri che sono rifugiati ai sensi dei trattati internazionali o di altre disposizioni di legge, sono valide le disposizioni di cui al § 122. Con ciò non è da escludersi una protezione ai sensi del § 121.

### **SOTTOCAPITOLO 2**

#### **DIRITTI DI PROTEZIONE AFFINI**

#### **§ 124 Edizioni scientifiche e fotografie**

Per la protezione di edizioni scientifiche (§ 70) e la protezione di fotografie (§ 72) sono da applicare per analogia i §§ 120-123.

#### **§ 125 Protezione dell'artista interprete**

(1) I cittadini tedeschi godono della protezione concessa ai sensi dei §§ 73-~~84~~83 per tutte le loro prestazioni, ovunque queste abbiano luogo. È da applicare il § 120 comma 2.

(2) I cittadini stranieri godono della protezione per tutte le prestazioni che hanno luogo nell'ambito d'applicazione della presente legge, salvo diversa disposizione dei commi 3 e 4.

(3) Nel caso in cui le prestazioni di cittadini stranieri vengano lecitamente registrate su supporti video o audio e queste siano trasmesse, i cittadini stranieri godono, riguardo a questi supporti video o audio, della protezione ai sensi del ~~§ 75 comma 2, § 76 comma 2 e § 77~~ § 77 comma 2 periodo 1, § 78 comma 1 numero 1 e comma 2 se i supporti video o audio sono apparsi nell'ambito d'applicazione della presente legge, a meno che i supporti video o audio siano apparsi fuori da questo ambito più di trenta giorni prima della comparsa nell'ambito d'applicazione della presente legge.

(4) Nel caso in cui le prestazioni di cittadini stranieri vengano lecitamente radiodiffuse, i cittadini stranieri godono della protezione contro la riproduzione su supporti video e audio della radiodiffusione (§ ~~76 comma~~ ~~±78 comma 1 numero 2~~) come della protezione ai sensi del § ~~77~~78 comma 2, se la trasmissione radiofonica è stata trasmessa nell'ambito d'applicazione della presente legge.

(5) Inoltre i cittadini stranieri godono della protezione ai sensi del contenuto dei Trattati Internazionali. Il § 121 comma 4 periodo 2 come i §§ 122 e 123 valgono per analogia.

(6) I cittadini stranieri godono ai sensi dei §§ ~~74, 75 comma 1 e § 83~~74 e 75, § 77 comma 1, come anche § 78 comma 1 numero 3 della protezione per tutte le loro prestazioni anche in mancanza dei presupposti dei commi 2 fino al 5. Lo stesso vale per la protezione ai sensi del § ~~76 comma~~ ~~±78 comma 1 numero 2~~, nella misura in cui si tratti della trasmissione diretta della prestazione.

(7) Nel caso in cui venga concessa la protezione ai sensi dei commi 2-4 o 6, essa cessa al più tardi alla scadenza della durata di protezione nello stato di cui l'artista interprete ed esecutore è cittadino, senza superare il termine di protezione ai sensi del § 82.

### **§ 126 Protezione del produttore di supporti audio**

(1) I cittadini tedeschi o le imprese con sede nell'ambito d'applicazione della presente legge godono della protezione concessa ai sensi dei §§ 85 e 86 per tutti i loro supporti audio se e dovunque questi siano trasmessi. Il § 120 comma 2 si applica per analogia. Imprese con sede in uno stato membro dell'Unione Europea o in un altro stato facente parte dello spazio economico europeo sono equiparate ad imprese con sede nell'ambito d'applicazione della presente legge.

(2) Cittadini stranieri o imprese senza sede nell'ambito d'applicazione della presente legge godono della protezione per i loro supporti audio pubblicati nell'ambito d'applicazione della presente legge, a meno che il supporto audio non sia pubblicato fuori da questo ambito più di trenta giorni prima della pubblicazione nel campo d'applicazione della presente legge. La protezione tuttavia cessa al più tardi alla scadenza della durata di protezione nello stato di cui il produttore del supporto video possiede la cittadinanza o nel quale l'impresa ha la propria sede, senza superare la durata di protezione ai sensi del § 85 comma 23.

(3) Inoltre i cittadini stranieri o le imprese senza sede nell'ambito d'applicazione della presente legge godono della protezione ai sensi del contenuto dei Trattati Internazionali. Il § 121 comma 4 periodo 2 come gli §§ 122 e 123 valgono per analogia.

### **§ 127 Protezione dell'emittente radiofonica**

(1) L'emittente radiofonica con sede nell'ambito d'applicazione della presente legge gode della protezione concessa ai sensi del § 87 per tutte le trasmissioni radiofoniche ovunque queste trasmettano. Il § 126 comma 1 periodo 3 si applica per analogia.

(2) L'emittente radiofonica senza sede nell'ambito d'applicazione della presente legge gode della protezione per tutte le trasmissioni radiofoniche che questo trasmette nell'ambito d'applicazione della presente legge. La protezione cessa al più tardi alla scadenza della durata di protezione nello stato nel quale l'emittente radiofonica ha la propria sede, senza superare la durata della protezione ai sensi del § 87 comma 23.

(3) Inoltre l'emittente radiofonica senza sede nell'ambito d'applicazione della presente legge gode della protezione ai sensi del contenuto dei Trattati Internazionali. Il § 121 comma 4 periodo 2 vale per analogia.

### **§ 127a Protezione del produttore della banca di dati**

(1) I cittadini tedeschi come anche le persone giuridiche con sede nell'ambito d'applicazione della presente legge godono della protezione concessa ai sensi del § 87b. Il § 120 comma 2 si applica per analogia.

(2) Le persone giuridiche senza sede nell'ambito d'applicazione della presente legge istituite secondo il diritto tedesco o secondo il diritto di uno degli stati indicati nel § 120 comma 2 numero 2 godono della protezione concessa ai sensi del § 87b se

1. la loro amministrazione centrale o la loro sede principale si trova nel campo di uno degli stati indicati nel § 120 comma 2 numero 2 oppure
2. la loro sede statutaria si trova nel campo di uno di questi stati e la loro attività presenta un effettivo collegamento con il commercio tedesco o con il commercio di uno di questi stati.

(3) Inoltre i cittadini stranieri così come le persone giuridiche godono della protezione ai sensi del contenuto dei Trattati Internazionali così come di convenzioni che la Comunità Europea conclude con stati terzi; queste convenzioni vengono pubblicate dal Ministero della Giustizia nella Gazzetta Ufficiale.

### **§ 128 Protezione del produttore cinematografico**

(1) I cittadini tedeschi o le imprese con sede nell'ambito d'applicazione della presente legge godono della protezione concessa ai sensi dei §§ 94 e 95 per tutti i supporti video o supporti audio e video se e dovunque essi siano trasmessi. Il § 120 comma 2 e il § 126 comma 1 periodo 3 si applicano per analogia.

(2) Per i cittadini stranieri o le imprese senza sede nell'ambito d'applicazione della presente legge valgono per analogia le norme del § 126 comma 3.

## Capitolo 2

### Disposizioni transitorie

#### § 129 Opere

(1) Le disposizioni della presente legge devono essere applicate anche sulle opere create prima della sua entrata in vigore, a meno che esse in quel momento non siano protette dai diritti d'autore o nella presente legge siano altrimenti determinate disposizioni diverse. Ciò deve essere applicato per analogia ai diritti di protezione affini.

(2) La durata della legge sul diritto d'autore relativa ad un'opera che sia stata pubblicata dopo la scadenza di cinquanta anni dalla morte dell'autore ma prima della entrata in vigore della presente legge, è disciplinata dalle precedenti disposizioni.

#### § 130 Traduzioni

Rimangono immutati i diritti d'autore relativi ad una traduzione che sia stata lecitamente pubblicata prima del 1 gennaio 1902 senza il consenso dell'autore dell'opera tradotta.

#### § 131 Testi musicati

Testi musicati che, ai sensi del § 20 della legge riguardante il diritto d'autore sulle opere letterarie e musicali del 19 giugno 1901 (Bollettino Ufficiale del Regno pag. 227), nel testo della legge concernente l'applicazione della convenzione di Berna riveduta per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 22 maggio 1910 (Bollettino Ufficiale del Regno pag. 793), potevano essere riprodotte, diffuse e pubblicate senza concessione del loro autore, possono essere riprodotte, diffuse e pubblicate nella stessa dimensione anche in futuro se la composizione musicale dell'opera è comparsa prima dell'entrata in vigore della presente legge.

#### § 132 Contratti

(1) Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti che sono stati stipulati prima del 1 gennaio 1966, ad eccezione dei §§ 42 e 43 ~~e 79~~. **Il § 43 si applica per analogia agli artisti interpreti ed esecutori.** I §§ 40 e 41 valgono per quei contratti i cui termini previsti nel § 40 comma 1 periodo 2 e § 41 comma 2 iniziano al più presto il 1 Gennaio 1966.

(2) Restano valide le disposizioni adottate prima del 1 gennaio 1966.

(3) Sui contratti o altri fatti che sono stati conclusi o stabiliti prima del 1 luglio 2002, sono ancora applicabili le disposizioni della presente legge, salvo i periodi 2 e 3, del testo vigente il ~~28 Marzo 2002~~ **30 giugno 2002**. Il § 32a trova applicazione sui fatti avvenuti dopo il 28 marzo 2002. Sui contratti che sono stati conclusi dal primo luglio 2001 e fino al 30 giugno 2002 trova applicazione anche il § 32 purché venga fatto uso dopo il ~~28 marzo 2002~~ **30 giugno 2002** del diritto accordato o dell'autorizzazione.

(4) Per artisti interpreti ed esecutori si applica per analogia il comma 3.

#### § 133

(soppresso)

#### § 134 Autore

Colui che al momento dell'entrata in vigore della presente legge è ritenuto l'autore dell'opera secondo le precedenti disposizioni ma non secondo la presente legge, è da considerarsi in futuro come l'autore, eccetto i casi di cui al § 135. Qualora venga considerata autore di un'opera secondo le precedenti disposizioni una persona giuridica, vengono applicate per il calcolo della durata del diritto d'autore le precedenti disposizioni.

#### § 135 Titolare dei diritti di protezione affini

Colui che al momento dell'entrata in vigore della presente legge è considerato secondo le disposizioni precedenti autore di un'opera fotografica o della trasmissione di un'opera su dispositivi per riproduzioni meccaniche per l'udito, è titolare dei diritti affini relativi che la presente legge gli concede.

#### § 135a Calcolo del termine della protezione

Qualora la durata della protezione su un diritto stabilito venga abbreviata dall'applicazione della presente legge prima della sua entrata in vigore e l'evento che secondo questa legge determina l'inizio del termine della protezione avvenga prima della sua entrata in vigore, il termine viene calcolato solo dall'entrata in vigore della presente legge in poi. La protezione cessa tuttavia al più tardi con la scadenza della durata di protezione secondo le disposizioni precedenti.

### **§ 136 Riproduzione e diffusione**

(1) Nel caso in cui una riproduzione, che secondo la presente legge è abusiva, fosse stata precedentemente permessa, la produzione delle copie iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge può essere terminata.

(2) Le copie riprodotte di cui al comma 1 o già prodotte prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere diffuse.

(3) Nel caso in cui per la riproduzione liberamente ammessa ai sensi delle disposizioni precedenti si debba pagare un compenso adeguato agli aventi diritto, le copie indicate ai sensi del comma 2 possono essere diffuse senza pagamento.

### **§ 137 Trasferimento dei diritti**

(1) Nella misura in cui il diritto d'autore è stato trasmesso ad un altro prima dell'entrata in vigore della presente legge, spettano all'acquirente i diritti di utilizzazione corrispondenti (§ 31). Tuttavia il trasferimento in assenza di previsione contraria non implica le autorizzazioni che vengono originate solo dalla presente legge.

(2) Nel caso in cui il diritto d'autore venga trasmesso del tutto o in parte prima dell'entrata in vigore della presente legge ad un altro, il trasferimento in assenza di previsione contraria non implica anche il lasso temporale del quale è stata prolungata la durata del diritto d'autore ai sensi dei §§ 64-66. L'analogo vale se è stato permesso ad un altro l'uso di un'autorizzazione riservata all'autore prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(3) Nei casi di cui al comma 2, l'acquirente o il titolare dell'autorizzazione deve pagare un equo compenso a chi cede o concede l'autorizzazione, purché si supponga che questi avesse conseguito per il trasferimento o la licenza un corrispettivo maggiore se fosse già stata stabilita allora la durata della protezione.

(4) Il diritto al compenso decade quando, immediatamente dopo averlo fatto valere, chi lo acquista mette il diritto a disposizione di chi lo cede per il periodo successivo alla scadenza della durata di protezione precedentemente stabilita o chi concede l'autorizzazione rinuncia all'autorizzazione per questo periodo. Qualora l'acquirente abbia rivenduto il diritto d'autore prima dell'entrata in vigore della presente legge, il corrispettivo non è da pagare nella misura in cui esso gravi pesantemente l'acquirente riguardo alle condizioni della cessione.

(5) Si applica per analogia il comma 1 per i diritti di protezione affini.

### **§ 137a Opere fotografiche**

(1) Le disposizioni della presente legge sulla durata del diritto d'autore si applicano anche alle opere fotografiche il cui termine di protezione non è ancora decorso ai sensi del diritto vigente il 1 luglio 1985.

(2) Nel caso in cui il diritto di utilizzazione di un'opera fotografica sia stato trasferito o concesso ad un altro, la concessione e il trasferimento non riguardano in assenza di previsione contraria il periodo di tempo del quale è stata prolungata la durata del diritto d'autore per le opere fotografiche.

### **§ 137b Edizioni specifiche**

(1) Le disposizioni della presente legge sulla durata della protezione ai sensi dei §§ 70 e 71 si devono applicare anche a edizioni scientifiche e edizioni di opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali dell'autore, il cui termine di protezione ai sensi del diritto vigente non sia ancora scaduto il 1 luglio 1990.

(2) Nel caso in cui il diritto di utilizzazione di un'edizione scientifica o di un'edizione di un'opera pubblicata o comunicata al pubblico per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali dell'autore sia trasferito o concesso ad un altro, la concessione e il trasferimento non riguardano in assenza di previsione contraria il periodo di tempo del quale è stata prolungata la durata del diritto di protezione affine per le opere fotografiche.

(3) Le disposizioni del § 137 commi 3 e 4 si applicano per analogia.

### **§ 137c Artisti interpreti ed esecutori**

(1) Le disposizioni della presente legge sulla durata della protezione ai sensi del § 82 devono essere applicate anche alle prestazioni che sono state registrate su supporto video o audio prima del 1° luglio 1990 se il 1° gennaio 1991 non sono ancora decorsi 50 anni dalla pubblicazione del supporto video o audio. Qualora il supporto video o audio non sia apparso entro questo termine, il termine deve essere calcolato dalla rappresentazione in poi. Ai sensi della presente legge la protezione non dura in nessun caso più di 50 anni dopo la pubblicazione del supporto video o audio oppure, nel caso che il supporto video o audio non sia apparso, 50 anni dopo la trasmissione.

(2) Nel caso in cui sia trasferito o concesso ad un altro prima del 1° luglio 1990 un diritto di utilizzazione della prestazione, la concessione e il trasferimento non riguardano in assenza di previsione contraria il periodo di tempo del quale è stata prolungata la durata della protezione per le opere fotografiche.

(3) Si applicano per analogia le disposizioni di cui al § 137 commi 3 e 4.

### **§ 137d Programmi per elaboratore**

(1) Le disposizioni del capitolo 8 della parte 1 devono essere applicati anche ai programmi per elaboratore che siano stati creati prima del 24 Giugno 1993. Tuttavia il diritto di locazione esclusivo (§ 69c numero 3) non si estende alle copie di un programma che un terzo ha acquisito prima del 1° gennaio 1993 a scopo di locazione.

(2) Il § 69g comma 2 si deve applicare anche ai contratti che sono stati stipulati prima del 24 giugno 1993.

### **§ 137e Regime transitorio sulla trasposizione della direttiva 92/100/CEE**

(1) Le disposizioni della presente legge entrate in vigore il 30 giugno 1995 trovano applicazione anche per le opere, prestazioni, supporti audio, trasmissioni radiofoniche e opere cinematografiche create in precedenza, a meno che in quel momento non fossero più protette.

(2) Nel caso in cui un originale o una copia di un'opera o un supporto audio o video sia stato acquisito o ceduto ad un terzo a scopo di noleggio prima del 30 giugno 1995, per il noleggio dopo questa data si considera concordata l'autorizzazione del titolare del diritto di noleggio (§ 17, ~~75 comma 277~~ **comma 2 periodo 1**, §§ 85 e 94). Il locatore deve pagare a questi titolari di diritti ogni volta un'equa retribuzione; il § 27 comma 1 periodi 2 e 3 concernente i diritti degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori e il § 27 comma 3 trovano analogia applicazione, fatto salvo il § 137d.

(3) Nel caso in cui un supporto video o audio, che sia stato acquisito o ceduto ad un terzo a scopo di noleggio prima del 30 giugno 1995, sia stato dato in locazione tra il 1 luglio e il 30 giugno 1995, perdura per questo noleggio un diritto di retribuzione che trova applicazione analoga ai sensi del comma 2 periodo 2 .

(4) Nel caso in cui un autore abbia ceduto prima del 30 giugno 1995 un diritto esclusivo di diffusione, la cessione vale anche per il diritto di noleggio. Nel caso in cui un artista interprete ed esecutore abbia collaborato prima di quel momento alla produzione di un'opera cinematografica o abbia acconsentito all'utilizzazione della sua prestazione per la produzione di un'opera cinematografica, i suoi diritti esclusivi si considerano trasmessi al produttore dell'opera cinematografica. Nel caso in cui egli abbia acconsentito alla registrazione della sua prestazione su supporti audio e alla riproduzione prima di questa data, il consenso vale anche come trasferimento dei diritti di diffusione, noleggio compreso.

### **§ 137f Regime transitorio nella trasposizione della direttiva 93/98/CEE**

(1) Nel caso in cui la durata di un diritto esistente in precedenza venisse ridotta dall'applicazione della presente legge nella versione in vigore dal 1 luglio 1995, la protezione cessa di avere validità con la scadenza della durata di protezione ai sensi delle disposizioni in vigore fino al 30 giugno 1995. Inoltre le disposizioni della presente legge sulla durata di protezione nella versione in vigore dal 1 luglio 1995 si applicano anche alle opere e ai diritti di protezione affini di cui non fosse ancora cessata la protezione il 1 luglio 1995.

(2) Le disposizioni della presente legge nella versione in vigore dal 1 luglio 1995 si devono applicare anche alle opere la cui protezione è decaduta ai sensi della presente legge prima del 1 luglio 1995, pur continuando tuttavia a sussistere ai sensi della legge di un altro stato membro dell'Unione Europea o di uno stato contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo. Il periodo 1 si applica per analogia ai diritti affini di protezione dell'editore di opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali dell'autore (§ 71), degli artisti interpreti ed esecutori (§ 73), dei produttori di supporti audio (§ 85), delle emittenti radiofoniche (§ 87) e dei produttori cinematografici (§ 94 e § 95).

(3) Nel caso in cui ai sensi del comma 2 ritorni in vigore la protezione di un'opera nell'ambito d'applicazione della presente legge, i diritti rientrati in vigore spettano all'autore. Un atto di utilizzazione iniziato prima del 1° luglio 1995 può essere tuttavia proseguito nell'ambito previsto. Per l'utilizzazione a partire dal 1° luglio 1995 va pagata un adeguato compenso. Per i diritti di protezione affini si applicano per analogia i periodi 1-3.

(4) Nel caso in cui sia stato concesso o trasmesso ad un altro prima del 1° luglio 1995 un diritto di utilizzazione su una prestazione ancora protetta ai sensi della presente legge, la concessione o il trasferimento si estendono in assenza di previsione contraria anche al lasso di tempo di cui è stata prolungata la durata di protezione. Nel caso di cui al periodo 1 va pagata una retribuzione adeguata.

#### **§ 137g Regime transitorio nella trasposizione della direttiva 96/9/CEE**

(1) Il § 23 periodo 2, il § 53 comma 5, i §§ 55a e 63 comma 1 periodo 2 si devono applicare anche alle opere di banche dati che sono state create prima del 1° gennaio 1998.

(2) Le disposizioni del capitolo 6 della parte 2 si applicano anche a banche dati che sono state create tra il 1° gennaio 1983 e il 31 dicembre 1997. Il termine di durata in questi casi inizia il 1° gennaio 1998.

(3) I §§ 55a e 87e non si applicano ai contratti che sono stati stipulati prima del 1 gennaio 1998.

#### **§ 137h Regime transitorio nella trasposizione della direttiva 93/83/CEE**

(1) Si deve applicare la disposizione di cui al § 20a ai contratti che sono stati stipulati prima del 1° giugno 1998 ma prima del 1° gennaio 2000, purchè decorrano dopo quella data.

(2) Nel caso in cui un contratto sulla produzione comune di supporti video o audio, che sia stato concluso prima del 1° giugno 1998 tra più produttori, dei quali almeno uno appartenga ad uno stato membro dell'Unione Europea o ad uno stato firmatario dell'accordo sullo spazio economico europeo, preveda una ripartizione spaziale del diritto di trasmissione tra produttori, senza differenziare tra trasmissione satellitare e trasmissione di altro tipo, e qualora la trasmissione satellitare della produzione comune da parte di un produttore compromettesse l'utilizzazione dei diritti esclusivi limitati spazialmente o linguisticamente di un altro produttore, la trasmissione satellitare è consentita solo se il titolare di questi diritti esclusivi le ha dato il proprio consenso.

(3) La disposizione del §20b comma 2 si deve applicare solo a condizione che il contratto sulla concessione del diritto di trasmissione via cavo sia concluso dopo il 1° giugno 1998.

#### **§ 137i Regime transitorio per la legge sul rinnovo del diritto delle obbligazioni**

L'articolo 229 § 6 della legge d'applicazione al Codice Civile trova analoga applicazione a condizione che il § 26 comma 7, il § 36 comma 2 e il § 102 nella versione in vigore fino al 1° gennaio 2002 siano equiparati alle disposizioni del Codice Civile sulla prescrizione nella versione in vigore fino al 1° gennaio 2002.

#### **§ 137j Regime transitorio in occasione della trasposizione della direttiva 2001/29/LA**

(1) Il § 95d comma 1 si deve applicare su tutte le opere e gli altri materiali protetti introdotti per la prima volta sul mercato a partire dal 1° dicembre 2003.

(2) La disposizione della presente legge sulla durata di protezione per il produttore di supporti audio nella versione in vigore dal 13 Settembre 2003 si deve applicare anche ai diritti di protezione affini, la cui protezione non sia ancora decaduta il 22 dicembre 2002.

(3) Se la protezione di un supporto audio torna in vigore ai sensi del comma 2, i diritti tornati in vigore spettano al produttore dei supporti audio.

(4) Se un diritto di utilizzazione su un supporto audio ancora protetto ai sensi della presente legge è stato concesso o trasmesso ad un altro prima del 13 Settembre 2003, la concessione o la trasmissione, nel caso di un prolungamento della durata di protezione ai sensi del § 85 comma 3, riguardano in assenza di previsione contraria anche questo lasso di tempo. Nel caso di cui al periodo 1 va corrisposto un equo compenso.

### **§ 137k Regime transitorio nell'accesso pubblico per lezioni e ricerche**

Col termine del 31 dicembre 2006 il § 52a non è più applicabile.

## **Capitolo 3**

### **Disposizioni finali**

#### **§ 138 Registro di opere anonime e pseudonime**

(1) Il registro di opere anonime o pseudonime per le registrazioni previste ai sensi del § 66 comma 2 periodo 2 è tenuto dall'ufficio dei brevetti. L'ufficio dei brevetti ottiene le registrazioni senza esaminare la fondatezza del richiedente o l'esattezza dei fatti dichiarati per la registrazione.

(2) Qualora la registrazione venga respinta il richiedente può presentare domanda di verdetto giudiziario. Sulla domanda decide, mediante una decisione motivata, la corte d'appello responsabile per la sede dell'ufficio brevetti. La richiesta va presentata alla corte d'appello in forma scritta. La decisione della corte d'appello è definitiva. Inoltre per i procedimenti giudiziari si applicano per analogia le disposizioni della presente legge sull'atto di giurisdizione volontaria. Per le spese legali vale la legge sulle tasse giudiziarie in materia di volontaria giurisdizione; le tasse sono disciplinate dal § 131 della legge sulle tasse giudiziarie in materia di volontaria giurisdizione.

(3) Le registrazioni vengono pubblicate dalla gazzetta ufficiale statale. Le spese per la pubblicazione vanno pagate in anticipo dal richiedente.

(4) La consultazione nel registro è aperta a tutti. Su richiesta si concedono estratti del registro.

(5) Il ministero della giustizia viene delegato mediante decreto-legge

1. ad emanare le disposizioni sulla forma della proposta e la gestione del registro,
2. a predisporre, per la copertura delle spese di amministrazione, il rilevamento dei costi (onorari e spese) per la registrazione, per la preparazione di un certificato di registrazione e per il rilascio di ulteriori estratti e della loro autenticazione, nonché di stabilire le disposizioni su chi debba coprire le spese, sulla loro scadenza, sul contributo riscosso in anticipo, sulle esenzioni, sulla prescrizione, sulla procedura di contenimento delle spese e sui mezzi di ricorso contro tale contenimento.

(6) Vengono fatte salve le registrazioni che sono state eseguite ai sensi del § 56 della legge concernente il diritto d'autore su opere di letteratura e di arte musicale del 19 giugno 1901 dal consiglio comunale di Lipsia.

#### **§ 139 Modifica del codice di procedura penale**

-

#### **§ 140 Modifica della legge sulla convenzione universale sul diritto d'autore sottoscritta il 6 settembre 1952**

-

## § 141 Disposizioni abrogate

-

## § 142 Validità nel territorio di Berlino

La presente legge vale anche nel territorio di Berlino, ai sensi del § 13 comma 1 della terza legge di collegamento del 4 gennaio 1952 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Federale di Germania I, pag. 1). Le ordinanze legislative che vengono emanate in base alla presente legge sono valide nel territorio di Berlino ai sensi del § 14 della terza legge di collegamento.

-

## § 143 Entrata in vigore

(1) I §§ 64-67, 69, 105 commi 1-3 e il § 138 comma 5 entrano in vigore il giorno successivo alla promulgazione della presente legge.

(2) Inoltre la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1966.

## ALLEGATO (AL § 54D COMMA 1) TARIFFE D'INDENNITÀ

### I. Retribuzione ai sensi del § 54 comma 1

La retribuzione di tutti gli aventi diritto ammonta a	EUR
1. per ogni apparecchio di registrazione audio	1,28
2. per ogni apparecchio di registrazione audio, per il cui funzionamento non sono richiesti secondo il suo genere di costruzione apparecchi speciali (numero 5)	2,56
3. per ogni apparecchio di registrazione video con o senza parte audio	9,21
4. per ogni apparecchio di registrazione video, per il cui funzionamento non sono richiesti secondo il suo genere di costruzione apparecchi speciali (Numero 6)	18,42
5. sui supporti audio per ogni ora di trasmissione in utilizzo normale	0,0614
6. su supporti video per ogni ora di trasmissione in utilizzo normale	0,0870

### II. Retribuzione ai sensi del § 54a

1. La retribuzione di tutti gli aventi diritto ai sensi del §54a comma 1 ammonta per ogni apparecchio di riproduzione con una prestazione	
a) fino a 12 riproduzioni al minuto	38,35
se possono essere prodotte riproduzioni multicolori	76,70
b) da 13 a 35 riproduzioni al minuto	51,13
se possono essere prodotte riproduzioni multicolori	102,26
c) da 36 a 70 riproduzioni al minuto	76,70
se possono essere prodotte riproduzioni multicolori	153,40
d) oltre 70 riproduzioni al minuto	306,78



	se possono essere prodotte riproduzioni multicolori	613,56
2.	La retribuzione di tutti gli aventi diritto ai sensi del §54a comma 2 per ogni formato di fotocopia A4 ammonta	
	a) su fotocopie che vengono ricavate da libri destinati esclusivamente ad uso scolastico, registrati da un'autorità regionale come libri scolastici	
	monocolore	0,0256
	multicolore	0,0512
3.	Nei procedimenti di riproduzione dall'effetto paragonabile si applicano analogamente queste tariffe.	